

AVIVA MULTIRAMO OBIETTIVO 50

Contratto di Assicurazione a Vita Intera
e a Premio Unico Multiramo:
Unit Linked e con partecipazione agli utili

Tariffa U22G

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È FORMATA:

- dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP);
- dalle Condizioni di Assicurazione;
- dall'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali;
- dal Modulo di Proposta-Certificato in fac-simile.



Polizze Vita “dormienti”

In seguito ai diversi interventi di IVASS in materia riportiamo di seguito i “consigli per i consumatori”

Le polizze vita “dormienti” sono polizze che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate dalle imprese di assicurazione e giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell'assicurato della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza o di polizze che, giunte alla scadenza, non sono state rimosse dagli interessati per vari motivi.

Il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni”.

Di seguito alcuni consigli per evitare il fenomeno delle polizze vita dormienti:

1. Se stipuli una polizza vita per proteggere il tuo futuro o quello dei tuoi cari, informa i tuoi familiari - o coloro ai quali intendi destinare le somme - dell'esistenza del contratto e dell'impresa con la quale è stato concluso.
2. Per essere certo che le somme derivanti dalle coperture assicurative siano effettivamente rimosse in un futuro, presta attenzione alla designazione dei beneficiari. **È importante designare i beneficiari nominativamente avendo cura di indicare anche i relativi dati anagrafici (luogo, data di nascita e codice fiscale)** evitando il ricorso a formulazioni generiche quali, ad esempio, “eredi legittimi o testamentari, figli nati e/o nascituri, coniuge o coniuge al momento del decesso”.
3. **Fornisci tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari in caso di decesso e/o a scadenza (indirizzo, recapito telefonico e e-mail) ricordandoti di aggiornarle in caso di variazioni.**
4. Se non vuoi portare a conoscenza i beneficiari dell'esistenza della polizza, informane un soggetto terzo che si attivi al verificarsi dell'evento assicurato. In aggiunta è possibile comunicare all'impresa, nel caso di specifiche esigenze di riservatezza, i dati necessari per l'identificazione (**nome, cognome, denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzi e recapito telefonico**) di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l'impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato.

Assicurazione Vita Intera a Premio unico Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Impresa di assicurazione: Aviva S.p.A.
Prodotto: AVIVA MULTIRAMO OBIETTIVO 50 (Tariffa U22G)
Contratto Multiramo (Ramo Assicurativo I e III)

Data di aggiornamento: 1° giugno 2021
Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa di assicurazione.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Aviva S.p.A. Via A. Scarsellini, n. civico 14; CAP 20161; città Milano; tel: +39 02 2775.1; sito internet: www.aviva.it; PEC: aviva_spa@legalmail.it.

Aviva S.p.A., Impresa di assicurazione del Gruppo Aviva, ha sede legale e direzione generale in Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 800.11.44.33 – sito internet: www.aviva.it

Indirizzi di posta elettronica:

per informazioni relative al Perfezionamento del Contratto: assunzione_vita@aviva.com

per informazioni relative alla gestione del Contratto: gestione_vita@aviva.com

per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com

PEC: Aviva_spa@legalmail.it

Aviva S.p.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale nr. 18240 del 28/7/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/8/1989). Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva S.p.A. è pari ad 469.125.747 euro di cui il Capitale Sociale ammonta a 247.000.000 euro e le Riserve patrimoniali a 90.396.937 euro.

L'indice di solvibilità di Aviva S.p.A. calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio di Aviva stessa è pari al 207%. L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 460%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Questo Contratto investe in due componenti: una Gestione separata denominata "GEFIN" ed un Fondo interno assicurativo tra quelli collegati al Contratto: "AVIVA PROTETTO 80", "AVIVA E STRATEGIA 70", "AVIVA E STRATEGIA 50", "AVIVA E STRATEGIA 30" ed "AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE". Uno dei Fondi collegati al Contratto – AVIVA PROTETTO 80 -, prevede una Protezione finanziaria (Valore protetto) attuata attraverso una strategia di allocazione dinamica del patrimonio del Fondo. La Protezione finanziaria è prestata da UniCredit Bank AG.

Alla Data di decorrenza, il Premio unico, al netto dei costi, viene investito in una delle 5 Combinazioni predefinite di partenza che prevedono una percentuale di investimento nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo pari a:

- 80% nella Gestione separata GEFIN
- 20% nel Fondo interno assicurativo.

Il Contratto prevede che Aviva effettui degli switch automatici trimestrali ("Piano data target") che permettono al Contraente di spostare gradualmente il Capitale investito dalla Combinazione predefinita di partenza fino al raggiungimento della Combinazione predefinita di arrivo (costituita al 50% dalla Gestione separata GEFIN ed al 50% dallo stesso Fondo interno assicurativo).

Al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato il Contraente sceglie la Combinazione predefinita di partenza, in base alla propria propensione al rischio ed all'orizzonte temporale dell'investimento, tra quelle sotto riportate. Le Combinazioni predefinite di partenza e di arrivo prevedono lo stesso Fondo interno assicurativo.

RIPARTIZIONE DELLA COMBINAZIONE PREDEFINITA DI PARTENZA	COMBINAZIONE PREDEFINITA DI ARRIVO	RIPARTIZIONE DELLA COMBINAZIONE PREDEFINITA DI ARRIVO
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA PROTETTO 80	Combinazione 1	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA PROTETTO 80
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 70	Combinazione 2	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 70
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE	Combinazione 3	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 30	Combinazione 4	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 30
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 50	Combinazione 5	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 50

Se il Contraente ha scelto la Combinazione predefinita con il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, nel caso in cui si verifichi l'Evento liquidità di cui al punto EVENTO LIQUIDITÀ che segue, Aviva procede ad eseguire un'operazione di Switch automatico dal Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 al Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS. In questo caso il Piano data target prosegue prendendo a riferimento il nuovo Fondo e la Combinazione predefinita di arrivo viene pertanto modificata.

Il Piano data target prevede che alla data dello Switch Aviva modifichi la ripartizione del Capitale maturato, incrementando del 3% l'investimento nel Fondo interno assicurativo.

Aviva effettua gli Switch automatici ad ogni ricorrenza trimestrale del Contratto (data dello Switch automatico) con le seguenti modalità:

- è calcolato il 3% del Capitale maturato alla data dello Switch;
- è disinvestito il Capitale maturato allocato nella Gestione separata alla data dello Switch automatico, pari al Capitale rivalutato fino a tale data ed il Controvalore dal Fondo interno assicurativo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote per il Valore delle stesse alla data dello Switch automatico;
- è diminuito dell'importo di cui al punto a) il Capitale maturato allocato nella Gestione separata ed aumentato dello stesso importo il Capitale maturato allocato nel Fondo interno assicurativo;
- viene effettuato il reinvestimento nelle due componenti: per quanto riguarda la parte di Capitale maturato da investire nel Fondo interno assicurativo, viene preso a riferimento per il calcolo il Valore delle quote della data dello Switch automatico.

Il Piano data target termina se, alla data di uno switch automatico, il Controvalore del Fondo interno assicurativo è pari o superiore al 50%. L'ultimo Switch del Piano data target verrà effettuato per raggiungere l'allocazione della Combinazione predefinita di arrivo. La percentuale di Switch potrebbe pertanto non essere necessariamente pari al 3%.

Se la data di Switch automatico coincide con un giorno di Borsa chiusa, l'operazione è effettuata il primo giorno di Borsa aperto successivo.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato, Aviva liquida ai Beneficiari il Capitale caso morte, pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione caso morte.

Il Capitale maturato è dato dalla somma algebrica dei seguenti importi:

- Capitale maturato nella Gestione separata in vigore alla Ricorrenza annua che precede o coincide con la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso, rivalutato per il tempo trascorso dalla ricorrenza alla data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso;
- Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il Valore unitario delle stesse del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso. Nel caso in cui il Capitale maturato sia investito nel Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, è prevista una protezione finanziaria del Valore delle quote del Fondo prestata da UniCredit Bank AG; il

Valore delle quote del Fondo viene calcolato secondo quanto riportato al punto VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80 che segue;

- c) la somma riportata ai due punti precedenti è diminuita delle eventuali parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati dopo l'ultima Ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso;

Per la sola parte investita nella Gestione separata, Aviva garantisce la conservazione del Capitale investito derivante dal Premio Unico riconoscendo un Tasso minimo garantito dello 0%. Il capitale garantito è da intendersi al netto dei costi previsti dal Contratto, della parte di premi imputabili ai Riscatti parziali e della parte di premi imputabili ad operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo.

La Maggiorazione caso morte è calcolata moltiplicando il Capitale maturato per la percentuale indicata nella tabella che segue, in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETA' ANAGRAFICA DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE
Fino a 40 anni	30,00%
Da 41 a 54 anni	20,00%
Da 55 a 64 anni	10,00%
Da 65 anni	2,00%

L'importo massimo della Maggiorazione caso morte è di 100.000 euro.

VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80

Se il Contraente sceglie la Combinazione predefinita di partenza con il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, per questo Fondo è prevista una protezione finanziaria giornaliera del Valore delle quote (Valore protetto) al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- a) scadenza del Fondo interno assicurativo - fissata il giorno 20/11/2026 - descritta al punto SCADENZA DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO che segue;
- b) Evento liquidità descritto al punto EVENTO LIQUIDITA' che segue;
- c) rimborso del Controvalore delle quote per:
- decesso dell'Assicurato,
 - Riscatto totale e/o parziale del Contratto,
 - Recesso dal Contratto.
- d) operazioni di Sostituzione verso un altro Fondo interno assicurativo (previste dopo 3 anni dalla Data di decorrenza del Contratto).

In questi casi, il Controvalore delle quote del Fondo viene calcolato prendendo a riferimento il maggiore tra:

- il Valore delle quote alla data di rimborso/Sostituzione/Switch a seguito degli eventi sopra riportati
- il Valore protetto.

Il Valore protetto è pari all'80% del massimo valore raggiunto dalla Quota, a partire dalla Data di inizio operatività - 26/11/2018 - fino alla data di rimborso/Sostituzione/Switch.

A tale scopo, Aviva ha concluso con UniCredit Bank AG un Accordo di Protezione in base al quale, se il Valore unitario della quota del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 alla data di rimborso/Sostituzione/Switch è inferiore al Valore Protetto, UniCredit Bank AG corrisponde ad Aviva la differenza tra il Valore protetto ed il Valore unitario della quota. La protezione prestata da UniCredit Bank AG non costituisce una garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario o una garanzia di restituzione del Valore protetto: pertanto il Contraente si assume il rischio che UniCredit Bank AG, in caso di insolvenza o fallimento, non adempia alla prestazione di protezione. Il rischio di controparte, relativo alla prestazione sopra indicata, non viene quindi assunto da Aviva e resta a carico del Contraente. Pertanto il Controvalore delle quote del Fondo interno assicurativo potrebbe risultare, in tal caso, inferiore al Valore protetto.

OPZIONI CONTRATTUALI

Switch in caso di Evento liquidità o Scadenza del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80:

Se il Contraente sceglie la Combinazione predefinita con il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, al verificarsi del primo dei seguenti casi:

- andamento particolarmente negativo delle attività finanziarie nelle quali è investito il Fondo interno assicurativo e conseguente verificarsi dell'Evento liquidità;
- scadenza del Fondo - fissata il 20/11/2026 -;

Aviva esegue un'operazione di Switch automatico, trasferendo il Capitale maturato dal Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 al Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS

Non sono previsti costi per lo Switch automatico.

EVENTO LIQUIDITÀ

L'Evento liquidità si verifica se, prima della data di scadenza, la distanza (in percentuale) tra il Valore della quota del Fondo ed il Valore protetto risulta inferiore o uguale all'1%.

La data dell'Evento liquidità coincide con il primo giorno di valorizzazione delle Quote del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 in cui si verifica l'evento.

A seguito dell'Evento liquidità, a partire dal giorno di Borsa aperta successivo alla data dell'Evento liquidità Aviva disinveste tutte le attività finanziarie presenti nel patrimonio del Fondo interno assicurativo.

Il 14° giorno di Borsa aperta successivo alla data dell'Evento liquidità (c.d. "data dello Switch automatico") il patrimonio del Fondo è in liquidità ed Aviva effettua uno Switch automatico, trasferendo il Capitale maturato dal Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 al Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS. Il calcolo viene effettuato utilizzando il Valore delle quote dei Fondi interni assicurativi alla data dello Switch automatico. Per il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 il Valore delle quote viene calcolato secondo quanto riportato al punto VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80 che precede.

Dopo la data dello Switch automatico, il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 non avrà più quote attive e terminerà anticipatamente la sua durata.

Nel caso sia ancora attivo il Piano data target, se la ricorrenza trimestrale del Contratto cade nel periodo compreso tra la data dell'Evento liquidità e la data dello Switch automatico nel Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS, lo switch automatico del Piano data target viene effettuato da Aviva direttamente sul Fondo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS.

Aviva tiene in sospeso le operazioni di:

- disinvestimento dal Fondo AVIVA PROTETTO 80 a seguito di richieste di liquidazione delle quote - per Riscatto totale o parziale, decesso, Recesso – o di operazioni di sostituzione richieste dal Contraente
- investimento nel Fondo AVIVA PROTETTO 80 a seguito di operazioni di sostituzione richieste dal Contraente ricevute nel periodo compreso tra la data dell'Evento liquidità e la data dello Switch automatico. Le operazioni vengono effettuate da Aviva successivamente allo Switch automatico e vengono eseguite utilizzando per il calcolo del Capitale maturato il Valore delle quote del Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data dello Switch automatico. Per le richieste di liquidazione per Riscatto totale o parziale o per Decesso, i 30 giorni entro i quali Aviva liquida il Capitale maturato, decorrono dalla data dello Switch automatico.

SCADENZA DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il Fondo prevede una durata circa di 8 anni, con una data di inizio operatività che è stata il giorno 26/11/2018 ed una data di scadenza fissata il giorno 20/11/2026, se non interviene prima l'Evento liquidità descritto al punto che precede.

Alla data di scadenza del Fondo, Aviva effettua lo Switch automatico trasferendo il Capitale maturato dal Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 al Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS.

Il calcolo viene effettuato utilizzando il Valore delle quote dei Fondi interni assicurativi del 20/11/2026. Per il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 il Valore delle quote viene calcolato secondo quanto riportato al punto VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80 che precede.

Aviva tiene in sospeso le operazioni di:

- disinvestimento dal Fondo AVIVA PROTETTO 80 a seguito di richieste di liquidazione delle quote - per Riscatto totale o parziale, decesso, Recesso – o di operazioni di sostituzione richieste dal Contraente
- investimento nel Fondo AVIVA PROTETTO 80 a seguito di operazioni di sostituzione richieste dal Contraente ricevute nel periodo compreso tra il 30/10/2026 ed il 20/11/2026.

Le operazioni vengono effettuate da Aviva successivamente allo Switch automatico nel Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS. Per il calcolo del Capitale maturato viene utilizzato il Valore delle quote del Fondo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data dello Switch automatico. Per le richieste

di liquidazione per Riscatto totale o parziale o per Decesso, i 30 giorni entro i quali Aviva liquida il Capitale maturato, decorrono dalla data dello Switch automatico.

Sostituzione:

Trascorsi 3 anni dalla Data di decorrenza, il Contraente può effettuare delle Sostituzioni tra i 5 Fondi interni assicurativi collegati al Contratto e attivi al momento della richiesta di sostituzione, sottoscrivendo il “modulo sostituzioni” disponibile presso il Soggetto incaricato, alle seguenti condizioni:

- il Contratto potrà essere collegato ad un solo Fondo interno assicurativo alla volta: viene pertanto spostato totalmente il Capitale maturato allocato nel Fondo interno assicurativo;
- non sono previsti costi di Sostituzione;
- le sostituzioni sono illimitate;
- la percentuale del Capitale maturato investita nella Gestione interna separata non è modificabile;
- nel caso venga richiesta la Sostituzione in ingresso o uscita dal Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 e si verifichi l’Evento liquidità o la scadenza del Fondo, la sostituzione verrà effettuata con le tempistiche previste al punto EVENTO LIQUIDITA’ o SCADENZA DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO che precede.

Per data della Sostituzione si intende il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la richiesta di Sostituzione.

Aviva effettua l’operazione convertendo il Capitale maturato espresso in Quote del Fondo interno assicurativo precedentemente scelto in Quote di uno degli altri Fondi interni assicurativi, con le seguenti modalità:

- è disinvestito il Controvalore del Fondo interno assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data della Sostituzione;
- è investito l’importo così ottenuto nell’altro Fondo interno assicurativo utilizzando per il calcolo il Valore delle quote rilevato alla data della Sostituzione.

Opzione di conversione del valore di riscatto in rendita vitalizia:

Il Contraente può convertire il valore di Riscatto totale di cui al paragrafo VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONE della successiva sezione SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- rendita annua vitalizia rivalutabile liquidabile fino a che l’Assicurato è vivo;
- rendita annua vitalizia rivalutabile liquidabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, poi, fino a che l’Assicurato è vivo;
- rendita annua vitalizia rivalutabile calcolata su due persone, quella dell’Assicurato (prima persona) e quella di un’altra persona (seconda persona) liquidabile fino al decesso dell’Assicurato, e poi del tutto o in parte fino a che l’altra persona (seconda persona) è viva.

La conversione del valore di Riscatto in rendita è concessa se:

- l’importo della rendita è uguale o superiore a 3.000,00 euro annui;
- l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, Aviva invia le condizioni di assicurazione delle rendite di Opzione esercitabili in caso di riscatto del Contratto, con i costi effettivi e le condizioni economiche in vigore all’epoca della conversione del valore del riscatto in rendita.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento delle informazioni sulle Opzioni per decidere di convertire in rendita il valore di riscatto. Dopo questo termine le condizioni di conversione decadono automaticamente.

I Regolamenti della Gestione separata e dei Fondi Interni Assicurativi sono disponibili nelle Condizioni di Assicurazione e all’indirizzo www.aviva.it



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono coperti i rischi diversi dal decesso dell’Assicurato e pertanto il presente Contratto non prevede prestazioni per eventi quali: invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata. Inoltre, il Contratto non prevede prestazioni in caso di vita dell’Assicurato o altre coperture di tipo complementare.



Ci sono limiti di copertura?

La Maggiorazione caso morte non è riconosciuta se il decesso dell'Assicurato:

- a) avviene entro i primi 6 mesi dalla Data di decorrenza;
- b) avviene entro i primi 5 anni dalla Data di decorrenza ed è dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia collegata;
- c) è causata da:
 - attività dolosa del Contraente, del Beneficiario o dell'Assicurato;
 - partecipazione del Contraente, del Beneficiario o dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla Data di decorrenza del Contratto;
 - stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - se il tasso alcolemico nel sangue è superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avviene alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso se il tasso alcolemico nel sangue è superiore a 0,8 grammi litro;
 - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
 - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della necessaria abilitazione;
 - decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi per qualsiasi motivo. L'indicazione è riportata sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Se l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri è diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
 - decesso avvenuto in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Dopo questo termine la garanzia è comunque prestata se si presenta documentazione che dimostri che non c'è un nesso causale tra lo stato di guerra e il decesso.

In questi casi Aviva liquida, al posto del Capitale caso morte, il Capitale maturato alla data in cui riceve la richiesta di liquidazione per decesso.

La limitazione di cui alla lettera a) non è applicata se l'Assicurato decede in conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di Decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di Decorrenza;
- infortunio (con il quale si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso) avvenuto dopo la Data di decorrenza.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso dei primi 12 mesi dalla Data di decorrenza, le percentuali di Maggiorazione di cui al punto PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO della sezione QUALI SONO LE PRESTAZIONI? sono applicate alla somma dei seguenti importi:

- per la parte investita nel Fondo interno assicurativo: Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo;
- per la parte investita nella Gestione separata: Premio unico al netto dei costi ed al netto della parte di premi imputabili ad eventuali Riscatti parziali e/o operazioni di Switch.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa di assicurazione?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

Per chiedere la liquidazione, occorre prima consegnare ad Aviva i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di liquidazione e a individuare gli aventi diritto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria, i Beneficiari e l'Assicurato possono rivolgersi al Soggetto incaricato con il quale è stato sottoscritto il Contratto.

In alternativa possono contattare Aviva:

- al numero verde 800.114433 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
- all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com

Le richieste di liquidazione possono pervenire ad Aviva con una delle seguenti modalità:

- tramite il Soggetto incaricato compilando il "modulo di richiesta di liquidazione";
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandola ad AVIVA a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le seguenti richieste possono essere effettuate dal Contraente anche accedendo alla sezione dell'Area Clienti "MyAviva" a lui riservata sul sito www.aviva.it:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di riscatto.

Le spese per procurarsi questi documenti sono a carico degli aventi diritto.

Qualunque sia la modalità scelta, la richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla documentazione di seguito indicata.

Le richieste di liquidazione incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Per una migliore e più rapida comunicazione tra Aviva e i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

- **RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE**
- Deve essere firmata e riportare il numero di polizza;
- **MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE:** occorre firmare ed indicare il codice IBAN del conto intestato al Beneficiario sul quale verrà effettuata la liquidazione;
- **CONTATTO:** indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- **P.E.P.:** occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- **LEGAME DI PARENTELA:** occorre indicare il legame di parentela con il Contraente se non coincide con il Beneficiario.
- **PRIVACY:** occorre sottoscrivere di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali;
- **AUTOCERTIFICAZIONE COMMON REPORTING STANDARD (CRS) E FATCA AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI:** occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo, viene richiesto di fornire il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W 9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto).

Documenti da allegare:

- **DOCUMENTO D'IDENTITÀ:** copia di un valido documento di identità;
- **CODICE FISCALE:** copia del codice fiscale;
- **CERTIFICATO DI MORTE** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO**

È richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (comune, cancelleria, notaio) che dovrà riportare che: "Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare":

- se non c'è testamento (fac-simili della dichiarazione sul sito www.aviva.it)
- che non esistono disposizioni testamentarie;
- se i Beneficiari sono gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
- se c'è testamento (fac-simili della dichiarazione sul sito www.aviva.it):
- che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale è l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
- allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- se i Beneficiari sono gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati;
- se i Beneficiari sono gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari (cioè soggetto a favore dei quali è fatta una specifica disposizione testamentaria); solo se il testamento dispone solo di legati è necessario indicare tutti i chiamati

alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati. Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve riportare anche:

- o nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- o se tra gli eredi ci sono "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di Decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

• **DOCUMENTAZIONE MEDICA:**

- o In caso di MORTE NATURALE – occorre presentare un Certificato medico, attestante la causa del decesso;
- o In caso di MORTE VIOLENTA – infortunio, omicidio o suicidio - oltre all'eventuale documentazione necessaria per morte naturale, Aviva deve ricevere copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, con la copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il Beneficiario che ha particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del Decesso o comunque rilevanti per la liquidazione dell'indennizzo può dare mandato ad Aviva perché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati sensibili, si sostituisca a lui nella richiesta.

OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE SOPRA RIPORTATA, AVIVA DEVE RICEVERE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE nei seguenti casi:

- in presenza di minori/interdetti/incapaci;
- in presenza di un procuratore;
- nel caso in cui Beneficiario sia una società;
- nel caso in cui Beneficiario sia un ente/ una fondazione;
- in caso di liquidazione in successione;
- in presenza di richiesta pervenuta da uno studio legale.


IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO


Se la richiesta di liquidazione è effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve compilare il "modulo di liquidazione" e le dichiarazioni sottoscritte sono direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.

Se la richiesta di liquidazione NON è effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve inviare ad Aviva:


- copia di un valido documento di identità del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- copia del codice fiscale del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/esecutore/legale rappresentante con indicato l'intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN;
- indicazione della professione/attività prevalente del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- indicazione F.A.T.C.A.: il Contraente o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN. Solo per le persone fisiche, se il Contraente o l'Intestatario non ha residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si è in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto deve fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;
- in presenza dell'Esecutore dell'operazione: deve essere allegata copia della procura, che attesta i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente, sia esso persona fisica o persona giuridica;
- indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.;
- recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- inoltre, in caso di richiesta di riscatto parziale, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve comunque indicare l'importo che intende riscattare;
- il Contraente/esecutore/legale rappresentante, può esercitare l'opzione di conversione del capitale in rendita inviando ad Aviva una comunicazione scritta. Se si esercita l'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, ogni anno deve essere inviato ad Aviva il certificato di


	<p>esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal Comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita può essere certificata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio Comune di residenza o da altra autorità competente (cancelleria, notaio);</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il Contraente è una persona giuridica, oltre alla documentazione sopra riportata, deve inviare anche: <ul style="list-style-type: none"> ○ dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio è soddisfatto se la percentuale corrisponde al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica; ○ indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di P.E.P.; ○ copia della Visura Camerale o documento equipollente aggiornata.
	<p>Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di assicurazione. Le Imprese di assicurazione sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
	<p>Liquidazione della prestazione Aviva liquida l'importo dovuto – verificata la sussistenza dell'obbligo di liquidazione – entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutti i documenti necessari.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte da parte del Contraente relative all'età dell'Assicurato possono comportare la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>L'importo del Premio unico è indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, in relazione ai propri obiettivi di prestazione. L'importo minimo è pari a 150.000,00 euro e quello massimo a 5.000.000,00 euro.</p> <p>Il Premio unico, al netto dei costi, viene investito in una delle due Combinazioni predefinite di partenza come previsto nella Sezione QUALI SONO LE PRESTAZIONI?.</p> <p>Relativamente alla parte di Premio unico investita nella Gestione separata, per garantire nel tempo un'equa partecipazione di tutti i contraenti ai risultati finanziari della Gestione separata e l'equilibrio e la stabilità della stessa, Aviva ha stabilito che se l'importo da investire nella Gestione separata, sommato al cumulo di versamenti effettuati nella stessa - da lui o da altri contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi - supera i 50.000.000 euro in un periodo di osservazione di 12 mesi (anno solare) è necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione di Aviva per perfezionare il Contratto.</p> <p>Il pagamento dei premi viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente aperto presso il Soggetto incaricato. La documentazione contabile del competente Istituto di credito attesta il pagamento.</p>
Rimborso	Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi in un momento compreso tra la Data di perfezionamento e la Data di decorrenza e il Contraente abbia già pagato il Premio unico, Aviva restituisce al Contraente l'intero premio pagato.
Sconti	Il presente Contratto non prevede l'applicazione di sconti.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il Contratto si perfeziona quando il Contraente, insieme all'Assicurato, se persona diversa, sottoscrive la Proposta-certificato e paga il Premio unico.</p> <p>Il Contratto si perfeziona solo se sono stati prima rispettati gli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso la compilazione del relativo modulo.</p> <p>La prestazione decorre dal 2° giorno di Borsa aperta successivo alla Data perfezionamento del Contratto.</p> <p>Il Contratto è a vita intera, non è quindi prevista una data di scadenza. La Durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato fatto salvo il disinvestimento totale dello stesso.</p>

Sospensione	Il presente Contratto non prevede la sospensione delle garanzie.
--------------------	--

 Come posso revocare la Proposta-certificato, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Il presente Contratto non prevede l'esercizio della revoca della Proposta-certificato in considerazione delle modalità di Perfezionamento dello stesso.
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di perfezionamento del Contratto. Il recesso libera il Contraente e Aviva da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che è estinto dall'origine.</p> <p>Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rivolgendosi direttamente al Soggetto incaricato; • inviando ad Aviva una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi identificativi della Proposta-certificato; • inviando all'ufficio gestione di Aviva una e-mail contenente la richiesta firmata dal Contraente. <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, Aviva rimborsa al Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se Aviva riceve la richiesta di Recesso prima della Data di decorrenza: il Premio unico pagato; • se Aviva riceve la richiesta di Recesso dal giorno della Data di decorrenza: la somma dei due seguenti importi: <ol style="list-style-type: none"> 1. parte del Premio unico pagato destinata alla Gestione separata; 2. parte del Premio unico pagato destinata al Fondo interno assicurativo, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle quote del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicata per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza. Nel caso in cui il Capitale maturato sia investito nel Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, il Valore delle quote del Fondo viene calcolato secondo quanto riportato al punto VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80 di cui alla precedente sezione QUALI SONO LE PRESTAZIONI?. <p>Aviva trattiene dall'importo da rimborsare al Contraente la spesa di emissione pari a 55 euro. Dopo i 30 giorni Aviva liquida gli interessi legali a partire dal termine stesso.</p>
Risoluzione	Il Contratto è a Premio unico, pertanto non è prevista la risoluzione per sospensione del pagamento dei premi.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>Se sono trascorsi almeno 3 mesi dalla Data di decorrenza, il Contraente può riscuotere il valore di Riscatto del tutto o in parte.</p> <p>RISCATTO TOTALE</p> <p>Il Capitale maturato da riscattare è calcolato da Aviva come somma algebrica dei seguenti importi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Capitale maturato relativo alla Gestione separata in vigore alla Ricorrenza annua che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva, rivalutato per il tempo trascorso dalla Ricorrenza annua alla data di ricevimento della richiesta di riscatto; b) Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto. Nel caso in cui il Capitale maturato sia investito nel Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, il Valore delle quote del Fondo viene calcolato secondo quanto riportato al punto VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80 di cui alla sezione QUALI SONO LE PRESTAZIONI?; c) la somma riportata ai due punti precedenti è diminuita delle eventuali parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati dopo l'ultima Ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto. <p>Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto di cui alla TABELLA SUI COSTI PER RISCATTO della sezione QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? determinate in funzione di quando Aviva riceve la richiesta di riscatto.</p>

	<p>RISCATTO PARZIALE</p> <p>Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale. La liquidazione parziale del valore di riscatto è possibile se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo dell'eventuale Riscatto parziale non è inferiore a 25.000 euro; • il Capitale maturato residuo dopo il Riscatto parziale è pari ad almeno 25.000 euro; • non è possibile richiedere un Riscatto parziale nei 60 giorni che precedono la ricorrenza annuale del Contratto. <p>Il valore di riscatto è disinvestito in proporzione alla suddivisione tra il Fondo interno assicurativo e la Gestione separata alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.</p> <p>FINESTRE DI RISCATTO GARANTITO</p> <p>Se il Riscatto totale è richiesto ad Aviva nell'intervallo intercorrente un mese prima e un mese dopo la 5°, 10°, 15°, 20° Ricorrenza annua del Contratto e successivamente ogni 5 annualità, per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione separata Aviva garantisce la conservazione del Capitale investito derivante dal Premio Unico riconoscendo un Tasso minimo garantito dello 0%.</p> <p>Il capitale garantito è pari alla parte di Premio unico investita nella Gestione separata diminuita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei costi previsti dal Contratto • della parte di premi imputabile ai Riscatti parziali • della parte di premi imputabile ad operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo. <p>Ai fini del calcolo del mese viene considerato l'anno commerciale.</p> <p><u>Al momento del riscatto l'importo liquidato può risultare inferiore a quanto pagato per uno o più motivi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>deprezzamento del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo;</u> - <u>rivalutazione negativa applicata al Capitale investito nella Gestione separata;</u> - <u>applicazione dei costi previsti dal Contratto;</u> - <u>eventuali penalità di riscatto.</u> <p>GESTIONE SEPARATA</p> <p><u>Aviva riconosce un Tasso minimo garantito dello 0% solo in caso di riscatto totale nelle Finestre di riscatto garantito per la parte derivante dal Capitale investito nella Gestione separata.</u></p> <p>FONDO INTERNO ASSICURATIVO</p> <p><u>Aviva non garantisce un valore minimo per la parte del valore di Riscatto che deriva dal Capitale investito nel Fondo interno assicurativo. Tuttavia, se il Capitale è investito nel Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, è prevista una Protezione finanziaria del Valore delle quote del Fondo prestata da UniCredit Bank AG come descritta al punto - VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80 di cui alla precedente sezione QUALI SONO LE PRESTAZIONI?.</u></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Date le caratteristiche del presente Contratto, non esiste possibilità di sospensione/riattivazione dello stesso e non esiste valore di riduzione.</p>
<p>Richiesta di informazioni</p>	<p>Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente ad:</p> <p>Aviva S.p.A. Via A. Scarsellini n.14 20161 Milano Numero verde: 800.114433 Fax: 02-27.75.490 e-mail: liquidazione_vita@aviva.com.</p> <p>Aviva risponde nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni da quando riceve la richiesta.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto risponde a esigenze di investimento ed è rivolto ai clienti che, in funzione di una conoscenza e/o esperienza almeno di base dei mercati finanziari e assicurativi, scelgono un obiettivo "target" di allocazione finale di investimento, coerente con il proprio profilo di rischio/rendimento, in cui parte del capitale investito è preservato esclusivamente a predeterminate ricorrenze e in caso di decesso, consapevoli del rischio di oscillazioni o di perdite finanziarie sull'intero portafoglio dovuti anche all'assenza di consolidamento delle prestazioni.

Il prodotto è inoltre dedicato a clienti con età alla sottoscrizione non superiore ai 90 anni (età assicurativa).



Quali Costi devo sostenere?

I costi sono dettagliatamente riportati nella sezione QUALI SONO I COSTI del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE. In aggiunta ai costi ivi riportati, di seguito vengono indicati i costi a carico del Contraente relativi all'esercizio di prerogative individuali nonché i costi di intermediazione.

TABELLA SUI COSTI PER IL RISCATTO

DATA DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 1° anno	1,40%
nel corso del 2° anno	0,80%
nel corso del 3° anno	0,25%
Dal 4° anno in poi	Nessuna penalità

Oltre alle penalità di cui alla precedente Tabella, da ogni Riscatto parziale viene trattenuta una spesa fissa pari a 20,00 euro.

Aviva ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione separata GEFIN. In tale periodo di permanenza minima, in caso di importi di Riscatto parziale o totale superiori all'importo massimo di 75.000.000 di euro le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%, limitatamente all'importo derivante dalla Gestione separata GEFIN.

TABELLA SUI COSTI PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Non sono previste spese amministrative in funzione della rateazione della rendita annua.

COSTI PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI DIVERSE DAL RISCATTO E DALL'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Costi di Sostituzione/Switch: in caso di Sostituzioni decise dal Contraente o di Switch automatico non è prevista l'applicazione di alcun costo.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, nell'ultimo anno solare, è pari al 43,30%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale Rendimento?

FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è espresso in Quote: il Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è pari al numero di Quote detenute alla data di valorizzazione moltiplicato per il Valore unitario delle stesse alla medesima data.

In particolare, l'investimento nei Fondi interni assicurativi è esposto, seppur in misura diversa a seconda dei criteri di investimento propri del Fondo, ai rischi collegati all'andamento dei mercati e delle tipologie di attività finanziarie nei quali il portafoglio del Fondo stesso è investito. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità per il Contraente di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del Capitale investito.

Non esiste alcun valore minimo garantito da Aviva per il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo.

Tuttavia, fino a quando parte del Capitale è nel Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, è prevista una protezione finanziaria del Valore delle quote del Fondo prestata da UniCredit Bank AG come descritta al punto VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80 di cui alla precedente sezione QUALI SONO LE PRESTAZIONI?.

GESTIONE SEPARATA

Per la sola parte del Capitale investito nella Gestione separata, Aviva riconosce una Percentuale di rivalutazione annua, che può essere sia positiva che negativa, determinata sulla base del Rendimento finanziario della Gestione separata la cui variabilità è determinata in primo luogo dall'andamento dei tassi di interesse nella Zona Euro. Il Rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata e preso in considerazione per la Rivalutazione annua, si riferisce ai 12 mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello della Ricorrenza annua del Contratto, determinato con i criteri indicati all'art. 5 del Regolamento della Gestione separata stessa. La Percentuale della rivalutazione annua riconosciuta è pari al Rendimento finanziario diminuito di una Commissione di gestione su base annua che varia in base al Rendimento finanziario della Gestione separata ed all'anno di polizza:

RENDIMENTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SEPARATA Anno 1 e 2	COMMISSIONE DI GESTIONE Anno 1 e 2	RENDIMENTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SEPARATA Anno 3 e successivi	COMMISSIONE DI GESTIONE Anno 3 e successivi
Uguale o superiore a 1,40%	1,40%	Uguale o superiore a 1,40%	1,40%
Compreso tra 1,40% e 1,00%	pari al Rendimento finanziario della Gestione separata	Compreso tra 1,40% e 0,95%	pari al Rendimento finanziario della Gestione separata
Uguale o inferiore a 1,00%	1,00%	Uguale o inferiore a 0,95%	0,95%

Aviva:

- garantisce la conservazione del Capitale investito, riconoscendo un Tasso minimo garantito dello 0%, solo nei seguenti casi:
 - liquidazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato;
 - liquidazione del Riscatto totale del Contratto solo se la richiesta perviene ad Aviva nell'intervallo intercorrente tra un mese prima e un mese dopo la 5°, 10°, 15°, 20° Ricorrenza annua del Contratto e successivamente ogni 5 annualità (sezione SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?);
- NON garantisce la conservazione del Capitale investito nei seguenti casi:
 - liquidazione del Riscatto totale NON richiesto nelle Finestre di riscatto garantito;
 - liquidazione del Riscatto parziale;
 - operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo della Combinazione predefinita scelta.

In ogni caso, nel corso della Durata contrattuale, l'importo della Rivalutazione annua NON si consolida al Capitale maturato. Pertanto, il Contraente NON acquisisce in via definitiva tale importo.

Il Capitale maturato rivalutato a una determinata Ricorrenza annua è pari al Capitale maturato alla ricorrenza precedente:

- aumentato o diminuito della Rivalutazione annua;
- diminuito delle eventuali parti di capitale disinvestite tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo effettuate negli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata, cioè per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la successiva data di ricorrenza annua.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Se il reclamo presentato ad Aviva ha esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00189 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
-----------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad Aviva.
Altri sistemi Alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale dei premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita: <ul style="list-style-type: none"> • non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni; • non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (Art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986).
---	---

Tassazione delle somme assicurate

Come da disposizioni vigenti, le somme liquidate in caso di decesso relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita. Per i contratti di tipo "Misto", anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura pari al 26%.
L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'Art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto. Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'Art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'Impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'Impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'Impresa.

I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Imposta di bollo

I rendiconti relativi al presente contratto, ad eccezione di particolari casi previsti dalla normativa, sono soggetti ad un'imposta di bollo pari al 2 per mille. Non è previsto alcun limite massimo per le persone fisiche, mentre il limite massimo per le persone giuridiche è pari ad euro 14.000,00. L'imposta non viene applicata alla componente investita nella Gestione Separata.

L'imposta viene calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno ed applicata al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga, compreso il caso di Recesso ma escluso quello degli importi erogati in applicazione dell'Opzione prestazioni ricorrenti. L'imposta dovuta per l'anno in corso al momento della liquidazione sarà determinata con il criterio del pro-rata temporis.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 del codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- frasi in **grassetto** per indicare:
 - o possibilità di perdere un diritto
 - o limitazione delle garanzie
 - o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato
 - o avvertenze
- frasi **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica quando viene sottoscritta la Proposta -certificato
- box rossi per indicare avvertenze sui rischi finanziari



QUALI SONO I RISCHI E QUAL E' IL POTENZIALE RENDIMENTO

Nel documento contenente le informazioni chiave, al prodotto è stato assegnato un indicatore di rischio su una scala da 1 a 7 con rischio crescente.

- box blu a quadretti per fornire esempi pratici meramente indicativi per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- rimandi alle informazioni aggiuntive contenute negli allegati alle condizioni di assicurazione contrassegnati dall'icona: (→ allegato ".....")
- lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario
- box di approfondimento



"PER CAPIRE MEGLIO"

Gli esempi ed i box di approfondimento non impegnano in alcun modo Aviva e non hanno valore contrattuale.

CONTATTI

Assistenza clienti



Numero Verde gratuito anche da cellulare





MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa in ogni momento. Attivi subito il suo account su www.aviva.it

INDICE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVIVA MULTIRAMO OBIETTIVO 50 (Tariffa U22G)

PREMESSA	3
 QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I SERVIZI E LE OPZIONI?.....	3
Art. 1 – PRESTAZIONE	3
Art. 2 - DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	6
Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA	6
Art. 4 - CAPITALE INVESTITO NEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO: VALORE UNITARIO DELLE QUOTE.....	7
Art. 5 – SCADENZA DELLA PROTEZIONE ED EVENTO LIQUIDITA’ DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80	8
Art. 6 – PIANO DATA TARGET.....	10
Art. 7 - SOSTITUZIONI.....	11
Art. 8 - OPZIONE DI CONVERSIONE DEL RISCATTO IN RENDITA.....	12
 CHE COSA NON È ASSICURATO	12
Art. 9 - LIMITI DI ETÀ.....	12
 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	13
Art. 10 – ESCLUSIONI E LIMITI.....	13
 CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA AVIVA?.....	14
Art. 11 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO.....	14
Art. 12 - COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.....	14
Art. 13 – MODALITA’ E TEMPISTICHE DI LIQUIDAZIONE	16
 QUANDO E COME DEVO PAGARE?	16
Art. 14 – PREMIO UNICO.....	16
Art. 15 – TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO.....	18
 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	18
Art. 16 - PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO	18
Art. 17 - DURATA DEL CONTRATTO.....	19
 COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?.....	19

Art. 18 – REVOCA DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.....	19
Art. 19 - DIRITTO DI RECESSO.....	19
Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
 QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	20
Art. 21 – COSTI	20
 SONO PREVISTI RISCATTI?	21
Art. 22 - RISCATTO.....	21
ALTRE INFORMAZIONI	24
Art. 23 – BENEFICIARI.....	24
Art. 24 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO.....	25
Art. 25 – FORO COMPETENTE	26
Art. 26 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	26
ALLEGATI.....	27
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”	27
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI.....	30
DOCUMENTI PER RICHIEDERE LE LIQUIDAZIONI	55
ESEMPI.....	58
GLOSSARIO.....	64

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVIVA MULTIRAMO OBIETTIVO 50 (Tariffa U22G)

PREMESSA

Questo Contratto è un'assicurazione sulla vita di tipo "multiramo" in quanto investe in due componenti:

- una Gestione separata denominata GEFIN che garantisce la conservazione del Capitale investito in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di Riscatto totale richiesto in una delle Finestre di riscatto garantito;
- un Fondo interno assicurativo tra quelli collegati al Contratto, il cui rendimento dipende dall'andamento del mercato finanziario. Uno dei Fondi collegati al Contratto – AVIVA PROTETTO 80 -, prevede una Protezione finanziaria (Valore protetto) attuata attraverso una strategia di allocazione dinamica del patrimonio del Fondo. La Protezione finanziaria è prestata da UniCredit Bank AG.

Il Contratto prevede che il Contraente possa scegliere tra 5 Combinazioni predefinite di partenza (costituite all'80% dalla Gestione separata GEFIN ed al 20% dal Fondo interno assicurativo scelto dal Contraente) e che Aviva effettui degli switch automatici ("Piano data target") che permettono al Contraente di spostare gradualmente il Capitale investito sino al raggiungimento della Combinazione predefinita di arrivo (costituita al 50% dalla Gestione separata GEFIN ed al 50% dallo stesso Fondo interno assicurativo).

Trascorsi 3 anni dalla Data di decorrenza, il Contraente può liberamente sostituire il Fondo interno assicurativo iniziale.

Per comunicare con Aviva

Aviva S.p.A. via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano

Numero verde 800 11 44 33 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00)

E-mail: per informazioni relative al perfezionamento del Contratto: assunzione_vita@aviva.com

per informazioni relative alla gestione del Contratto: gestione_vita@aviva.com

per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com



QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I SERVIZI E LE OPZIONI?

LE PRESTAZIONI OFFERTE DAL CONTRATTO

Art. 1 – PRESTAZIONE

1.1 – Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, Aviva liquidava ai Beneficiari di cui all' Art. 23 - BENEFICIARI il  Capitale caso morte (→ allegato "ESEMPI") pari alla somma:

- del Capitale maturato
- e
- della Maggiorazione caso morte.

La prestazione vale in qualsiasi momento avvenga il decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, **ma con le esclusioni indicate all'Art. 10 - ESCLUSIONI E LIMITI.**

Il Capitale maturato è dato dalla somma algebrica dei seguenti importi:

- a) Capitale maturato nella Gestione separata in vigore alla Ricorrenza annua che precede o coincide con la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso, rivalutato per il tempo trascorso dalla ricorrenza alla data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso;

- b) Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il Valore unitario delle stesse del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso. Nel caso in cui il Capitale maturato sia investito nel Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, il Valore delle quote del Fondo viene calcolato secondo quanto riportato al punto 1.2 - VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80;
- c) la somma riportata ai due punti precedenti è diminuita delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati dopo l'ultima Ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso.

Per la modalità e la misura applicate per la rivalutazione degli importi riportati ai punti a) e c) si rimanda all'Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

La Maggiorazione caso morte è calcolata moltiplicando il Capitale maturato per la percentuale indicata nella tabella che segue, in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ ANAGRAFICA DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE
Fino a 40 anni	30,00%
Da 41 a 54 anni	20,00%
Da 55 a 64 anni	10,00%
Da 65 anni	2,00%

L'importo massimo della Maggiorazione caso morte è di 100.000 euro.

Casi particolari:

- **se l'Assicurato decede tra la Data di perfezionamento e la Data di decorrenza e il Contraente ha già pagato il Premio unico, Aviva restituisce al Contraente l'intero premio pagato.**
- se l'Assicurato decede nei primi 12 mesi dalla Data di decorrenza, le percentuali indicate nella precedente tabella sono applicate alla somma dei seguenti importi:
 - per la parte investita nel Fondo interno assicurativo: Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo di cui alla lettera b) che precede;
 - per la parte investita nella Gestione separata: Premio pagato al netto dei costi di cui al punto 21.1 – COSTI SUL PREMIO ed al netto della parte di premi imputabili ad eventuali Riscatti parziali e/o operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo.

Per la sola parte investita nella Gestione separata, Aviva garantisce la conservazione del Capitale investito derivante dal Premio Unico riconoscendo un Tasso minimo garantito dello 0%.

Il capitale garantito è da intendersi al netto:

- dei costi previsti dal Contratto di cui all'Art. 21 – COSTI;
- della parte di premi imputabile ai Riscatti parziali;
- della parte di premi imputabile ad operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo.



Il valore del Capitale caso morte può risultare inferiore a quanto pagato, con conseguente perdita finanziaria a carico dei Beneficiari, per uno o più motivi:

- deprezzamento del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo;
- applicazione dei costi previsti dal Contratto.

Aviva non garantisce un valore minimo per la prestazione in caso di decesso che deriva dal Capitale investito nel Fondo interno assicurativo. Per il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, è prevista una protezione finanziaria del Valore delle quote del Fondo prestata da UniCredit Bank AG, come descritta al punto 1.2 - VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80.

Esempio – determinazione Capitale caso morte per effetto della Maggiorazione

		VALORI IN EURO
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (A)		159.282,84
Percentuale della Maggiorazione caso morte (età dell'Assicurato alla data del decesso 50 anni)	20,00%	
Importo della Maggiorazione in caso di morte (B)		31.856,57
Capitale caso morte (A+B)		191.139,41



PER CAPIRE MEGLIO

Nello “scenario – caso morte” contenuto nella sezione “Scenari di performance” del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE specifico delle Combinazioni sono riportati i possibili importi del Capitale caso morte calcolati in differenti anni. Gli importi sono solo una stima della performance futura e varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui viene mantenuto l’investimento.

1.2 - Valore protetto del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80

Se il Contraente sceglie la Combinazione predefinita di partenza con il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, per questo Fondo è prevista una protezione finanziaria giornaliera del Valore delle quote (Valore protetto) al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- a) scadenza del Fondo interno assicurativo - fissata il giorno 20/11/2026 - descritta al punto 5.2 - SCADENZA DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO
- b) Evento liquidità descritto al punto 5.1 - EVENTO LIQUIDITA’
- c) rimborso del Controvalore delle quote per:
 - decesso dell’Assicurato,
 - Riscatto totale e/o parziale del Contratto,
 - Recesso dal Contratto,
- d) operazioni di Sostituzione verso un altro Fondo interno assicurativo (previste dopo 3 anni dalla Data di decorrenza del Contratto).

In questi casi, il Controvalore delle quote del Fondo viene calcolato prendendo a riferimento il maggiore tra:

- il Valore delle quote alla data di rimborso/Sostituzione/Switch a seguito degli eventi sopra riportati
- il Valore protetto.

Il Valore protetto è pari all’80% del massimo valore raggiunto dalla Quota, a partire dalla Data di inizio operatività – 26/11/2018 - fino alla data di rimborso/Sostituzione/Switch.

A tale scopo, Aviva ha concluso con UniCredit Bank AG un Accordo di Protezione in base al quale, se il Valore unitario della quota del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 alla data di rimborso/Sostituzione/Switch è inferiore al Valore Protetto, UniCredit Bank AG corrisponde ad Aviva la differenza tra il Valore protetto ed il Valore unitario della quota.



La protezione prestata da UniCredit Bank AG non costituisce una garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario o una garanzia di restituzione del Valore protetto: pertanto il Contraente si assume il rischio che UniCredit Bank AG, in caso di insolvenza o fallimento, non adempia alla prestazione di protezione.

Il rischio di controparte, relativo alla prestazione sopra indicata, non viene quindi assunto da Aviva e resta a carico del Contraente. Pertanto il Controvalore delle quote del Fondo interno assicurativo potrebbe risultare, in tal caso, inferiore al Valore protetto.

Art. 2 - DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Il Capitale investito è pari al Premio unico, diminuito delle spese applicate da Aviva di cui al punto 21.1 – COSTI SUL PREMIO UNICO.

Aviva investe il Capitale nella Gestione separata ed in uno dei Fondi interni assicurativi in base alla Combinazione predefinita di partenza scelta dal Contraente.

Per quanto riguarda il Capitale investito nella Gestione interna separata, Aviva procede come segue il Premio unico è:

- diminuito delle spese applicate da Aviva di cui al punto 21.1 – COSTI SUL PREMIO UNICO;
- investito il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla Data di perfezionamento.

Il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è espresso in Quote dello stesso. Per determinare il numero di Quote, il Premio unico è:

- diminuito delle spese applicate da Aviva di cui al punto 21.1 – COSTI SUL PREMIO UNICO;
- diviso per il Valore della quota del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla Data di perfezionamento.

Esempio – determinazione del Capitale investito

Premio unico pagato - Euro	150.000,00
Spesa fissa	55,00
Caricamento percentuale	1,00%
Premio investito in Gestione Separata (80%)	118.756,44
Premio investito in Fondo interno assicurativo (20%)	29.689,11
Capitale investito	148.445,55

Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA

Aviva:

- riconosce la Rivalutazione annuale dei capitali investiti in Gestione separata, in occasione di ciascuna Ricorrenza annua del Contratto. L'importo di Rivalutazione annuale può essere sia positivo che negativo:
 - se l'importo è positivo il Capitale maturato è aumentato di tale importo;
 - se l'importo è negativo il Capitale maturato è ridotto di tale importo;
- garantisce la conservazione del Capitale investito, riconoscendo un Tasso minimo garantito dello 0%, solo nei seguenti casi:
 - decesso dell'Assicurato;
 - Riscatto totale del Contratto solo se la richiesta perviene ad Aviva nell'intervallo intercorrente tra un mese prima e un mese dopo la 5°, 10°, 15°, 20° Ricorrenza annua del Contratto e successivamente ogni 5 annualità (punto 22.2 - FINESTRE DI RISCATTO GARANTITO);
- **NON garantisce la conservazione del Capitale investito nei seguenti casi:**
 - **liquidazione del Riscatto totale NON richiesto nelle Finestre di riscatto garantito;**
 - **liquidazione del Riscatto parziale;**
 - **operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo della Combinazione predefinita scelta.**

In ogni caso, nel corso della Durata contrattuale, l'importo della Rivalutazione annua NON si consolida al Capitale maturato. Pertanto, il Contraente NON acquisisce in via definitiva tale importo.

3.1– Percentuale di Rivalutazione annua

Entro la fine del mese che precede quello della Ricorrenza annua del Contratto, Aviva determina la Percentuale della rivalutazione annua attribuita al Contratto stesso sulla base del Rendimento finanziario della Gestione separata.

Il Rendimento finanziario, conseguito dalla Gestione separata e preso in considerazione per la Rivalutazione annua, si riferisce ai 12 mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello della Ricorrenza annua del Contratto, determinato con i criteri indicati all'art. 5 dell' → allegato "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN".

Esempio – Rendimento utilizzato per la Rivalutazione annua

Data decorrenza	01/03/2021
1° ricorrenza annua	01/03/2022
Mese del Rendimento finanziario utilizzato per la rivalutazione annua	dicembre 2021
2° ricorrenza annua	01/03/2023
Mese del Rendimento finanziario utilizzato per la rivalutazione annua	dicembre 2022

La Percentuale della rivalutazione annua riconosciuta è pari al Rendimento finanziario come sopra definito diminuito di una Commissione di gestione di cui al punto 21.2 – COSTO APPLICATO CON PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA.



Se la Percentuale della rivalutazione annua è negativa, il Capitale maturato viene ridotto della misura corrispondente.

La Percentuale della rivalutazione annua:

- può risultare negativa anche quando il Rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata è positivo ma inferiore alla Commissione di gestione trattenuta da Aviva;
- è negativa quando il Rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata è negativo. La percentuale viene ulteriormente ridotta per effetto della Commissione di gestione trattenuta da Aviva.

3.2 - Modalità di rivalutazione del Capitale maturato

Ad ogni Ricorrenza annua del Contratto:

- la Percentuale della rivalutazione annua viene applicata al Capitale maturato per determinare la Rivalutazione annua;
- la Rivalutazione annua è attribuita al Capitale maturato;
- **la Rivalutazione annua attribuita al Capitale maturato NON si consolida allo stesso e, conseguentemente, il Capitale maturato può sia aumentare che diminuire;**
- l'importo della Rivalutazione annua del Capitale maturato è comunicato al Contraente.

Il Capitale maturato rivalutato a una determinata Ricorrenza annua è pari al Capitale maturato alla Ricorrenza annua precedente:

- aumentato o diminuito della Rivalutazione annua;
- diminuito delle eventuali Parti di capitale disinvestite tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo effettuate negli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata, cioè per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la successiva data di ricorrenza annua.

* * * * *

In caso di disinvestimento dalla Gestione separata per:

1. Decesso;
2. Riscatto totale nelle Finestre di riscatto garantito;
3. Riscatto totale NON nelle Finestre di riscatto garantito;
4. Riscatto parziale;
5. Switch;

il Capitale maturato è rivalutato pro-rata sulla base della Percentuale della rivalutazione annua applicata ai Contratti con Ricorrenza annua nello stesso mese in cui è effettuato il disinvestimento. Nei casi 1 e 2 Aviva garantisce la conservazione del Capitale investito.

Art. 4 - CAPITALE INVESTITO NEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO: VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è espresso in Quote.

Il Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è pari al numero di Quote detenute alla data di valorizzazione moltiplicato per il Valore unitario delle stesse alla medesima data.

Il Valore delle quote dei Fondi interni assicurativi è determinato giornalmente da Aviva come indicato nell' → allegato "REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" ed è pubblicato giornalmente sul sito internet di Aviva (www.aviva.it).

Il Valore delle quote è pubblicato al netto della Commissione di gestione di cui al punto 21.3 – COSTI DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI applicata da Aviva e della Commissione per la protezione finanziaria – quest’ultima è applicata solo sul Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 - con le modalità e nella misura riportata nel Regolamento.

Se per qualunque ragione non è disponibile il Valore delle quote dei Fondi interni assicurativi, Aviva considera, ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni di assicurazione, il Valore delle quote come risulta dal primo giorno di Borsa aperta successivo.



PER CAPIRE MEGLIO

Nel DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE specifico delle Combinazioni sono riportati, nella sezione “Scenari di performance” gli “**scenari - caso vita**” che indicano l’importo riscattabile in quattro differenti possibili scenari di performance e in differenti anni. Gli importi sono solo una stima della performance futura e varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui viene mantenuto l’investimento.

SERVIZI OFFERTI DAL CONTRATTO

Art. 5 – SCADENZA DELLA PROTEZIONE ED EVENTO LIQUIDITA’ DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80

Se il Contraente sceglie la Combinazione predefinita con il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, al verificarsi del primo dei seguenti casi:

- andamento particolarmente negativo delle attività finanziarie nelle quali è investito il Fondo interno assicurativo e conseguente verificarsi dell’Evento liquidità;
- scadenza del Fondo - fissata il 20/11/2026 -.

Aviva esegue un’operazione di Switch automatico, trasferendo il Capitale maturato dal Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 al Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS.

Non sono previsti costi per lo Switch automatico.

5.1 - Evento liquidità

L’Evento liquidità si verifica se, prima della data di scadenza, la distanza (in percentuale) tra il Valore della quota del Fondo ed il Valore protetto risulta inferiore o uguale all’1%.

La data dell’Evento liquidità coincide con il primo giorno di valorizzazione delle Quote del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 in cui si verifica l’evento.

A seguito dell’Evento liquidità, Aviva esegue le seguenti operazioni:

1. a partire dal giorno di Borsa aperta successivo alla data dell’Evento liquidità Aviva disinveste tutte le attività finanziarie presenti nel patrimonio del Fondo interno assicurativo;
2. il 14° giorno di Borsa aperta successivo alla data dell’Evento liquidità (c.d. “data dello Switch automatico”):
 - a. il patrimonio del Fondo è in liquidità;
 - b. viene collegato al Contratto il Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS;
 - c. Aviva effettua lo Switch automatico, trasferendo il Capitale maturato dal Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 al Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS.

Il calcolo viene effettuato utilizzando il Valore delle quote dei Fondi interni assicurativi alla data dello Switch automatico; per il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 il Valore delle quote viene calcolato secondo quanto riportato al punto 1.2 - VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80.

Dopo la data dello Switch automatico, il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 non avrà più quote attive e terminerà anticipatamente la sua durata.

Nel caso sia ancora attivo il Piano data target, se la ricorrenza trimestrale del Contratto cade nel periodo compreso tra la data dell'Evento liquidità e la data dello Switch automatico nel Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS, lo switch automatico del Piano data target viene effettuato da Aviva direttamente sul Fondo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS.

Aviva tiene in sospeso le operazioni di:

- disinvestimento dal Fondo AVIVA PROTETTO 80 a seguito di richieste di liquidazione delle quote - per Riscatto totale o parziale, decesso, Recesso – o di operazioni di sostituzione richieste dal Contraente
- investimento nel Fondo AVIVA PROTETTO 80 a seguito di operazioni di sostituzione richieste dal Contraente

ricevute nel periodo compreso tra la data dell'Evento liquidità e la data dello Switch automatico.

Le operazioni vengono effettuate da Aviva successivamente allo Switch automatico e vengono eseguite utilizzando per il calcolo del Capitale maturato il Valore delle quote del Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data dello Switch automatico. Per le richieste di liquidazione per Riscatto totale o parziale o per Decesso, i 30 giorni previsti all'Art. 13 - MODALITA' E TEMPISTICHE DI LIQUIDAZIONE, entro i quali Aviva liquida il Capitale maturato, decorrono dalla data dello Switch automatico.

Esempio – Evento liquidità

	T0	T1	T2	T3	T4	T5 (Evento liquidità)
Premio investito nel Fondo Interno	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Valore della quota	5,00 €	5,80 €	6,20 €	5,20 €	7,00 €	5,65 €
Valore Protetto [1]	4,00 €	4,64 €	4,96 €	4,96 €	5,60 €	5,60 €
Numero quote	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Controvalore [2]	50.000 €	58.000 €	62.000 €	52.000 €	70.000 €	56.500 €
Controvalore protetto [3]	40.000 €	46.400 €	49.600 €	49.600 €	56.000 €	56.000 €

- a «T-zero» cioè alla Data di decorrenza del Contratto, il Contraente che ha investito nel Fondo interno Aviva Protetto 80 50.000 euro, con un Valore della quota pari a 5 euro ha un totale di numero di quote pari a 10.000.
- il Valore protetto è l'80% del massimo valore registrato dal Valore della quota a partire da T0 fino alla Data di Rimborso/Sostituzione/Switch (T+1, T+2, T+3 ecc).
- «T+1» il Valore della quota aumenta arriva a 5,80 euro e il Valore protetto è pari ad 4,64 euro (80% * 5,80 euro).
- «T+2» il Valore della quota aumenta arriva a 6,20 euro e il Valore protetto è pari ad 4,96 euro (80% * 6,20 euro).
- «T+3» il Valore della quota del Fondo scende a 5,20 euro, il Valore protetto resta sempre pari a 4,96 euro (80% * 6,20 euro).
- «T+4» il Valore della quota del Fondo sale a 7,00 euro di conseguenza anche il Valore protetto passa da 4,96 euro a 5,60 euro (80% * 7,00 euro).
- «T+5» si verifica l'Evento liquidità, ovvero quando il Valore della quota del Fondo è ad una distanza inferiore all'1% rispetto al Valore protetto → $(5,65-5,60)/5,65 = 0,88\%$

5.2 - Scadenza del Fondo interno assicurativo

Il Fondo prevede una durata circa di 8 anni, con una data di inizio operatività che è stata il giorno 26/11/2018 ed una data di scadenza fissata il giorno 20/11/2026, se non interviene prima l'Evento liquidità descritto al punto che precede. Alla data di scadenza del Fondo, Aviva effettua lo Switch automatico trasferendo il Capitale maturato dal Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 al Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS.

Il calcolo viene effettuato utilizzando il Valore delle quote dei Fondi interni assicurativi del 20/11/2026; per il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 il Valore delle quote viene calcolato secondo quanto riportato al punto 1.2 - VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80.

Aviva tiene in sospeso le operazioni di:

- disinvestimento dal Fondo AVIVA PROTETTO 80 a seguito di richieste di liquidazione delle quote - per Riscatto totale o parziale, decesso, Recesso – o di operazioni di sostituzione richieste dal Contraente
- investimento nel Fondo AVIVA PROTETTO 80 a seguito di operazioni di sostituzione richieste dal Contraente

ricevute nel periodo compreso tra il 30/10/2026 ed il 20/11/2026.

Le operazioni vengono effettuate da Aviva dopo che è stato effettuato lo Switch automatico nel Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS; per il calcolo del Capitale maturato viene utilizzato il Valore delle quote del Fondo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data dello Switch automatico. Per le richieste di liquidazione per Riscatto totale o parziale o per Decesso, i 30 giorni previsti all'Art. 13 - MODALITA' E TEMPISTICHE DI LIQUIDAZIONE, entro i quali Aviva liquida il Capitale maturato, decorrono dalla data dello Switch automatico.

Aviva informa il Contraente dell'avvenuto Switch automatico trasmettendo entro 30 giorni dalla data dello Switch una "lettera informativa dello switch" il cui contenuto è riportato al punto 12.1 – COMUNICAZIONI DI AVIVA.

Art. 6 – PIANO DATA TARGET

Il Piano data target prevede che Aviva effettui degli Switch automatici ad ogni ricorrenza trimestrale del Contratto che permettono al Contraente di spostare gradualmente il Capitale investito da una delle 5 Combinazioni predefinite di partenza (costituite all'80% dalla Gestione separata GEFIN e al 20% dal Fondo interno assicurativo) sino al raggiungimento della corrispondente Combinazione predefinita di arrivo (costituita al 50% dalla Gestione separata GEFIN e al 50% dal Fondo interno assicurativo).

Gli Switch sono gratuiti.

Le Combinazioni predefinite di partenza e di arrivo sono riportate al Punto 14.2 – COMBINAZIONI PREDEFINITE.

Alla data dello Switch, Aviva modifica la ripartizione del Capitale maturato incrementando del 3% l'investimento nel Fondo interno assicurativo.

Aviva effettua gli Switch automatici ad ogni ricorrenza trimestrale del Contratto (data dello Switch automatico) con le seguenti modalità:

- a) è calcolato il 3% del Capitale maturato alla data dello Switch;
- b) è disinvestito il Capitale maturato allocato nella Gestione separata alla data dello Switch automatico che è pari al Capitale rivalutato fino a tale data;
- c) è disinvestito il Controvalore dal Fondo interno assicurativo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote per il Valore delle stesse alla data dello Switch automatico;
- d) è diminuito dell'importo di cui al punto a) il Capitale maturato allocato nella Gestione separata ed aumentato dello stesso importo il Capitale maturato allocato nel Fondo interno assicurativo;
- e) viene effettuato il reinvestimento nelle due componenti: per quanto riguarda la parte di Capitale maturato da investire nel Fondo interno assicurativo, viene preso a riferimento per il calcolo il Valore delle quote della data dello Switch automatico.

Il Piano data target ha una durata variabile in funzione dell'andamento del Valore delle quote del Fondo interno assicurativo e termina se, alla data di uno Switch automatico, il Controvalore del Fondo interno assicurativo è pari o superiore al 50%.

L'ultimo Switch del Piano data target verrà effettuato per raggiungere l'allocazione della Combinazione predefinita di arrivo. La percentuale di Switch potrebbe pertanto non essere necessariamente pari al 3%.

Se la data dello Switch automatico coincide con un giorno di Borsa chiusa, l'operazione è effettuata il primo giorno di Borsa aperto successivo.

In caso di contemporaneità tra un'operazione di Riscatto parziale richiesta dal Contraente ed uno Switch automatico, Aviva effettua con priorità l'operazione richiesta dal Contraente. Pertanto lo Switch automatico, effettuato nella medesima data, risente di eventuali modifiche al Capitale maturato apportate dall'altra operazione.

Se si verifica l'Evento liquidità del Fondo AVIVA PROTETTO 80 nel corso del Piano data target, il Piano prosegue comunque prendendo a riferimento il Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS come previsto al punto 5.1 – EVENTO LIQUIDITA'.

Aviva informa il Contraente dell'avvenuto Switch automatico trasmettendo entro 30 giorni dalla data dello Switch una "lettera informativa dello switch" il cui contenuto è riportato al punto 12.1 – COMUNICAZIONI DI AVIVA.

Esempio - funzionamento del Piano data target

Data di adesione	01/04/2021
Capitale maturato	150.000,00 euro
Combinazione predefinita di partenza	80% Gestione separata - 20% Fondo interno assicurativo
Combinazione predefinita di arrivo	50% Gestione separata - 50% Fondo interno assicurativo
Capitale maturato investito nella Gestione separata	118.756,44 euro
Capitale maturato investito nel Fondo interno assicurativo	29.689,11 euro
Ipotesi di rendimento: +1,60% annuo per la Gestione separata	
+8% annuo per il Fondo interno assicurativo	

Data switch automatico	Capitale Maturato allocato nella Gestione separata/Fondo interno assicurativo prima dello switch automatico				Capitale Maturato allocato nella Gestione separata/Fondo interno assicurativo alla data dello switch automatico				Capitale allocato nella Gestione separata garantito (*)
	Gestione separata	Fondo interno assicurativo	% allocata Gestione separata	% allocata Fondo interno assicurativo	Gestione separata	Fondo interno assicurativo	% allocata Gestione separata	% allocata Fondo interno assicurativo	
01/04/2021	118.756,44	29.689,11							
01/07/2021	119.228,64	30.265,87	79,75%	20,25%	114.743,81	34.750,70	76,75%	23,25%	114.289,37
01/10/2021	115.200,05	35.425,79	76,48%	23,52%	110.681,28	39.944,56	73,48%	26,52%	109.806,31
01/01/2022	111.121,37	40.720,55	73,18%	26,82%	106.566,11	45.275,81	70,18%	29,82%	105.304,96
01/04/2022	106.989,84	46.155,36	69,86%	30,14%	102.395,49	50.749,71	66,86%	33,14%	100.782,96
01/07/2022	102.802,64	51.735,61	66,52%	33,48%	98.166,49	56.371,75	63,52%	36,48%	96.237,90
01/10/2022	98.556,82	57.466,86	63,17%	36,83%	93.876,11	62.147,57	60,17%	39,83%	91.667,32
01/01/2023	94.249,38	63.354,89	59,80%	40,20%	89.521,25	68.083,01	56,80%	43,20%	87.068,72
01/04/2023	89.877,21	69.405,63	56,43%	43,57%	85.098,72	74.184,12	53,43%	46,57%	82.439,55
01/07/2023	85.437,10	75.625,26	53,05%	46,95%	80.605,23	80.457,13	50,05%	49,95%	77.777,21
01/10/2023	80.925,73	82.020,13	49,66%	50,34%	80.925,73	82.020,13	49,66%	50,34%	77.777,21
01/01/2025	81.247,51	83.613,50	49,28%	50,72%	81.247,51	83.613,50	49,28%	50,72%	77.777,21

(*) Capitale garantito in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di Riscatto totale nelle Finestre di riscatto garantito

OPZIONI DEL CONTRATTO

Art. 7 - SOSTITUZIONI

Trascorsi 3 anni dalla Data di decorrenza, il Contraente può effettuare delle Sostituzioni (→ allegato "ESEMPI") tra i 5 Fondi interni assicurativi collegati al Contratto e attivi al momento della richiesta di sostituzione, sottoscrivendo il "modulo sostituzioni" disponibile presso il Soggetto incaricato, alle seguenti condizioni:

- **il Contratto potrà essere collegato ad un solo Fondo interno assicurativo alla volta: viene pertanto spostato totalmente il Capitale maturato allocato nel Fondo interno assicurativo;**
- non sono previsti costi di Sostituzione;
- le sostituzioni sono illimitate;
- **la percentuale del Capitale maturato investita nella Gestione interna separata non è modificabile;**
- **nel caso venga richiesta la Sostituzione in ingresso o uscita dal Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 e si verifichi l'Evento liquidità o la scadenza del Fondo interno assicurativo, la sostituzione verrà effettuata con le tempistiche previste al punto 5.1 – EVENTO LIQUIDITA' o al punto 5.2 - SCADENZA DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO.**

Per data della Sostituzione si intende il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la richiesta di Sostituzione.

Aviva effettua l'operazione convertendo il Capitale maturato espresso in Quote del Fondo interno assicurativo precedentemente scelto in Quote di uno degli altri Fondi interni assicurativi con le seguenti modalità:

- è disinvestito il Controvalore del Fondo interno assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data della Sostituzione;
- è investito l'importo così ottenuto nell'altro Fondo interno assicurativo utilizzando per il calcolo il Valore delle quote rilevato alla data della Sostituzione.


Aviva informa il Contraente dell'avvenuta Sostituzione trasmettendo entro 30 giorni dalla data della Sostituzione una "lettera informativa della sostituzione/switch" il cui contenuto è riportato al punto 12.1 – COMUNICAZIONI DI AVIVA.

Si può richiedere un'operazione di Sostituzione se non ci sono altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Sostituzioni) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di Sostituzione può essere richiesta dal giorno lavorativo dopo la data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

Art. 8 - OPZIONE DI CONVERSIONE DEL RISCATTO IN RENDITA

Il Contraente può convertire il valore di Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- 
- a) rendita annua vitalizia rivalutabile liquidabile fino a che l'Assicurato è vivo;
 - b) rendita annua vitalizia rivalutabile liquidabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, poi, fino a che l'Assicurato è vivo;
 - c) rendita annua vitalizia rivalutabile calcolata su due persone, quella dell'Assicurato (prima persona) e quella di un'altra persona (seconda persona) liquidabile fino al decesso dell'Assicurato, e poi del tutto o in parte fino a che l'altra persona (seconda persona) è viva.

La conversione del valore di Riscatto in rendita è concessa se:

- l'importo della rendita è superiore o uguale a 3.000,00 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non supera gli 85 anni di età.

Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, Aviva invia le condizioni di assicurazione delle rendite di Opzione esercitabili in caso di riscatto del Contratto, con i costi effettivi e le condizioni economiche in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento delle informazioni sulle Opzioni per decidere di convertire in rendita il valore di riscatto.

Dopo questo termine le condizioni di conversione decadono automaticamente.



PER CAPIRE MEGLIO

Con il termine rendita annua vitalizia si intende la somma di denaro liquidata periodicamente e ricorrentemente da Aviva, anche con una frequenza non annuale (ad esempio ogni mese). Come avviene per i trattamenti di tipo pensionistico, la rendita viene pagata finché l'avente diritto è in vita e, una volta scelta, non è possibile richiederne la conversione in un capitale.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 9 - LIMITI DI ETÀ

Questo Contratto può essere perfezionato se l'Assicurato, alla Data di decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 90 anni (età assicurativa).

L'età assicurativa è calcolata dalla data di compimento degli anni non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori a 6 mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno uguali o superiori a 6 mesi.

Esempio - determinazione dell'età assicurativa

ETÀ ANAGRAFICA	ETÀ ASSICURATIVA
30 anni, 5 mesi e 20 giorni	30 anni
30 anni, 6 mesi	31 anni



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10 – ESCLUSIONI E LIMITI

La Maggiorazione caso morte, descritta al punto 1.1 – PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO non è riconosciuta se il decesso dell'Assicurato:

- a) avviene entro i primi 6 mesi dalla Data di decorrenza ^Q _____ (*Carenza*);
- b) avviene entro i primi 5 anni dalla Data di decorrenza (*Carenza*) ed è dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia collegata;
- c) è causato da:
- attività dolosa del Contraente, del Beneficiario o dell'Assicurato;
 - partecipazione del Contraente, del Beneficiario o dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla Data di decorrenza del Contratto;
 - stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
 - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
 - decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
 - decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
 - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione.

In questi casi Aviva liquida, al posto del Capitale caso morte, il Capitale maturato alla data in cui riceve la richiesta di liquidazione per decesso.

La carenza di cui alla lettera a) non è applicata se l'Assicurato decede in conseguenza diretta di:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di decorrenza;

- di infortunio – intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la Data di decorrenza.



PER CAPIRE MEGLIO

Prima che venga stipulato un Contratto assicurativo sulla vita Aviva può verificare, richiedendo una relazione del medico curante ed esami medici, la situazione di salute dell’Assicurato. Per i contratti stipulati sulla base delle sole dichiarazioni dell’Assicurato o senza alcun accertamento, viene solitamente previsto un periodo di carenza di 6 mesi dalla data di decorrenza - elevato a 5 anni per alcune patologie (HIV, AIDS, patologie a queste correlate) -. Durante la carenza non è possibile ottenere la liquidazione del capitale o, come nel caso del presente Contratto, della Maggiorazione prevista in caso di decesso dell’Assicurato, salvo il caso in cui il decesso avvenga per una delle cause per le quali la carenza non è prevista.

Gli eventi che provocano l’esclusione della copertura devono essere la **causa del decesso**. Ad esempio è rilevante lo stato di ubriachezza in cui si trova l’Assicurato che alla guida di un veicolo ne perde il controllo, ma non se si tratta di un semplice passeggero coinvolto in un incidente.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA AVIVA?

Art. 11 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.

Il Contraente, alla sottoscrizione della Proposta-certificato, deve consegnare copia di un valido documento d’identità. Nel caso in cui il Contraente sia un’impresa, il legale rappresentante deve consegnare copia di un valido documento di identità e copia della visura camerale dell’impresa.

Se l’Assicurato non coincide con il Contraente, alla sottoscrizione della Proposta-certificato, il Contraente deve consegnare copia di un documento di riconoscimento valido dell’Assicurato per calcolarne l’età.

Se variano i dati anagrafici forniti alla sottoscrizione, il Contraente deve comunicarli subito ad Aviva, indicando anche il domicilio se trasferito all’estero.

Art. 12 - COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

12.1 – Comunicazioni di Aviva

Aviva trasmette le comunicazioni su supporto cartaceo se il Contraente non ha dato il consenso a riceverle in formato elettronico. Il consenso può essere dato al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, sottoscrivendo l’apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della Durata contrattuale tramite l’area clienti.

Se il Contraente presta il consenso, Aviva trasmette all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato, una lettera informativa che contiene la password per accedere alla sezione a lui riservata dell’area clienti. Aviva trasmette al Contraente, nei tempi contrattualmente previsti, un avviso al suo indirizzo di posta elettronica ogni qual volta viene messa a disposizione in tale sezione una comunicazione.

Il Contraente può revocare il consenso o modificare il proprio indirizzo di posta elettronica con le modalità specificate nella lettera informativa.

Nel caso in cui il Contraente revochi il consenso, solo dopo 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di Aviva della richiesta di revoca, Aviva trasmette le successive comunicazioni in formato cartaceo.

ALLA DECORRENZA

A seguito del pagamento del Premio unico, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di decorrenza, Aviva trasmette al Contraente la “lettera contrattuale di conferma” che contiene le seguenti informazioni:

- numero di polizza;
- Premio pagato e Premio investito alla Data di decorrenza;
- data di incasso del Premio e la Data di decorrenza (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore delle quote del Fondo interno assicurativo);
- Premio investito nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo;

- per il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo:
 - numero di Quote attribuite;
 - Valore delle quote in base al quale è avvenuto l'acquisto.

IN CORSO DI CONTRATTO

- **DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE:** entro il 31 maggio di ogni anno Aviva trasmette al Contraente il "documento unico di rendicontazione" della posizione assicurativa, con le informazioni previste dalla normativa in vigore.
In questa occasione o alla prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, Aviva comunica anche le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle condizioni di assicurazione causate da modifiche alla normativa intervenute dopo il perfezionamento del Contratto.
- **SOSTITUZIONE/SWITCH:** a seguito di un'operazione di Sostituzione e/o Switch, entro 30 giorni dalla data della Sostituzione/Switch, Aviva trasmette al Contraente la "lettera informativa della sostituzione/switch" che contiene le seguenti informazioni:
 - data del trasferimento;
 - Capitale maturato nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo interessati dall'operazione alla data della Sostituzione/Switch;
 - relativamente al Fondo interno assicurativo:
 - numero di Quote vendute e acquistate;
 - Valore delle quote.

Nel caso di operazioni di switch di cui all'Art. 5 - SCADENZA DELLA PROTEZIONE ED EVENTO LIQUIDITA' DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80 viene allegato alla "lettera informativa dello switch" il DOCUMENTO CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE aggiornato del Fondo interno assicurativo di destinazione.
- **PERDITA VALORE DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO:** se il Controvalore delle Quote che il Contraente detiene nel Fondo interno assicurativo si è ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare dei Premi che finanziano tale Fondo, tenuto conto di eventuali Riscatti parziali e/o Sostituzioni effettuati, entro 10 giorni lavorativi da quando si verifica l'evento, Aviva ne dà comunicazione al Contraente. Analoga informazione è trasmessa in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

12.2 – Comunicazioni del Contraente

Il Contraente può comunicare con Aviva rivolgendosi:

- al Soggetto incaricato;
- oppure
- direttamente ad Aviva S.p.A. mediante:
 - lettera all'indirizzo via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano;
 - e-mail:
 - per informazioni relative al perfezionamento del Contratto all'ufficio assunzione: assunzione_vita@aviva.com
 - per informazioni relative alla gestione del Contratto all'ufficio gestione: gestione_vita@aviva.com
 - per informazioni relative alle liquidazioni all'ufficio liquidazione: liquidazioni_vita@aviva.com

Entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, Aviva fornisce riscontro ad ogni richiesta di informazione del Contraente o degli aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni di assicurazione, all'esistenza o evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di calcolo della prestazione assicurativa.

12.3 - Area clienti "MyAviva"

Il Contraente può controllare la propria posizione (condizioni di assicurazione, l'ultima prestazione assicurata, il valore di riscatto, stato dei pagamenti dei Premi e relative scadenze) anche nell'area clienti "MyAviva" sul sito www.aviva.it. Per accedere basta selezionare il link in homepage; dopo essersi registrato, il Contraente riceve, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la password di accesso.

Nell'area clienti "MyAviva" il Contraente può effettuare anche le seguenti operazioni dispositive:

- richiesta di modifica delle informazioni di natura anagrafica;
- richiesta di Riscatto;
- richiesta di liquidazione della prestazione per decesso dell'Assicurato.

Art. 13 – MODALITA' E TEMPISTICHE DI LIQUIDAZIONE

Per chiedere la liquidazione, occorre prima consegnare ad Aviva i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di liquidazione e a individuare gli aventi diritto.

Le richieste di liquidazione possono pervenire ad Aviva con una delle seguenti modalità:

- tramite il Soggetto incaricato, compilando il "modulo di richiesta liquidazione";
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandole ad Aviva con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le seguenti richieste possono essere effettuate dal Contraente anche accedendo alla sezione dell'area clienti "MyAviva" a lui riservata sul sito www.aviva.it:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di riscatto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria, i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto incaricato con il quale è stato sottoscritto il Contratto. In alternativa possono contattare Aviva:

- al numero verde 800.114433 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00);
- all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Qualunque sia la modalità scelta, la richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla documentazione indicata nell' → allegato "DOCUMENTI RICHIESTI PER LA LIQUIDAZIONE".

Le richieste di liquidazione incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Le spese per procurarsi questi documenti sono a carico degli aventi diritto.

Le liquidazioni sono effettuate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutti i documenti necessari. Dopo i 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Beneficiario firma il "modulo di richiesta liquidazione" presso il Soggetto incaricato, riportata in fondo al modulo;

oppure

- la data in cui Aviva riceve la raccomandata con ricevuta di ritorno, se la richiesta di liquidazione è stata fatta direttamente ad Aviva.

Se sono riscontrate irregolarità o carenze nei documenti già prodotti, Aviva può chiedere che siano presentati di nuovo o integrati per procedere alla liquidazione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 14 – PREMIO UNICO

14.1 – Premio Unico

L'importo del Premio unico è indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, in relazione ai propri obiettivi di prestazione. L'importo minimo è pari a 150.000,00 euro e quello massimo a 5.000.000,00 euro.

Non è possibile effettuare Versamenti aggiuntivi

14.2 - Combinazioni predefinite

Il Premio unico, al netto dei costi riportati al punto 21.1 – COSTI SUL PREMIO UNICO, viene investito in una delle 5 Combinazioni predefinite di partenza che prevedono una percentuale di investimento nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo pari a:

- 80% nella Gestione separata GEFIN
- 20% nel Fondo interno assicurativo.

Il Contratto prevede che Aviva effettui degli Switch automatici e graduali che permettono di spostare il Capitale investito dalla Combinazione predefinita di partenza verso la Combinazione predefinita di arrivo ("Piano data target"). Per maggiori dettagli sul funzionamento del Piano data target si rimanda all'Art. 6 – PIANO DATA TARGET.

Al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato il Contraente sceglie la Combinazione predefinita di partenza, in base alla propria propensione al rischio ed all'orizzonte temporale dell'investimento, tra quelle sotto riportate.

Le Combinazioni predefinite di partenza e di arrivo prevedono lo stesso Fondo interno assicurativo.

RIPARTIZIONE DELLA COMBINAZIONE PREDEFINITA DI PARTENZA	COMBINAZIONE PREDEFINITA DI ARRIVO	RIPARTIZIONE DELLA COMBINAZIONE PREDEFINITA DI ARRIVO
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA PROTETTO 80	Combinazione 1	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA PROTETTO 80
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 70	Combinazione 2	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 70
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE	Combinazione 3	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 30	Combinazione 4	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 30
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 50	Combinazione 5	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 50

Nel corso della durata del Piano data target, il risultante profilo di rischio/rendimento del Contratto varia trimestralmente in base alla ripartizione percentuale tra Gestione separata e Fondo interno assicurativo ottenuta a seguito degli Switch automatici.

Se il Contraente ha scelto la Combinazione predefinita con il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, nel caso in cui si verifichi l'Evento liquidità di cui al punto 5.1 - EVENTO LIQUIDITÀ, Aviva procede ad eseguire un'operazione di Switch automatico dal Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 al Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS. In questo caso il Piano data target prosegue prendendo a riferimento il nuovo Fondo e la Combinazione predefinita di arrivo viene pertanto modificata.

Il Contraente ha la possibilità, trascorsi 3 anni dalla Data di decorrenza del Contratto, di sostituire il Fondo interno assicurativo della Combinazione predefinita di arrivo con uno degli altri Fondi interni assicurativi collegati al Contratto. Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 7 - SOSTITUZIONI.

14.3 - Tutele per garantire l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata (da applicarsi solo agli importi investiti nella Gestione separata GEFIN)

Per garantire nel tempo ^Q un'equa partecipazione di tutti i contraenti ai risultati finanziari della Gestione separata e l'equilibrio e la stabilità della stessa, Aviva ha stabilito che se il Contraente indica un importo da investire nella Gestione separata che sommato al cumulo di versamenti effettuati nella Gestione separata – da lui o da altri contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi - supera i 50.000.000 euro in un periodo di osservazione di 12 mesi (anno solare):

- è necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione di Aviva per perfezionare il Contratto;
- **in caso di Riscatto totale o parziale sono applicate le condizioni riportate al punto 22.4 - TUTELE PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO E LA STABILITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA dell'Art. 22 - RISCATTO.**



PER CAPIRE MEGLIO

La Gestione separata è un particolare fondo creato da Aviva in cui confluiscono i premi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita rivalutabili; il patrimonio della Gestione viene in larga parte investito in obbligazioni e Titoli di stato. Il rendimento della Gestione separata è quindi legato agli interessi che periodicamente le attività finanziarie che compongono la Gestione stessa maturano e agli incrementi o decrementi rispetto al prezzo di acquisto originario derivanti dalla vendita delle stesse attività finanziarie. Per garantire un equilibrio tra investimenti e disinvestimenti nonché un certo grado di stabilità nei rendimenti della Gestione separata, vengono quindi stabiliti importi massimi in entrata o in uscita, determinati sulla base delle caratteristiche della Gestione stessa, che possono essere liberamente movimentati in un determinato periodo di tempo da parte di Contraenti tra loro collegati quali ad esempio: rapporti di controllo e di collegamento societario. La determinazione di un importo massimo che è possibile investire garantisce quindi che, anche in situazioni di mercato non particolarmente favorevoli, venga assicurata la stabilità dei rendimenti e quindi un'equa partecipazione di tutti i Contraenti.

Art. 15 – TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

15.1 - Tempistiche di pagamento del Premio unico

Il Premio unico deve essere pagato dal Contraente ad Aviva, per il tramite del Soggetto Incaricato, quando viene sottoscritta la Proposta-certificato.

15.2 - Modalità di pagamento

Il pagamento dei premi viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente aperto presso il Soggetto incaricato.

La documentazione contabile del competente Istituto di credito attesta il pagamento.

Non è possibile pagare i Premi in contanti.


Aviva trasmette al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla Data di decorrenza, una “lettera contrattuale di conferma” il cui contenuto è riportato al punto 12.1 – COMUNICAZIONI DI AVIVA.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 16 - PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si perfeziona quando il Contraente, insieme all'Assicurato, se persona diversa, sottoscrive la Proposta-certificato e paga il Premio unico.

Il Contratto si perfeziona solo se sono stati prima rispettati gli obblighi di  adeguata verifica della clientela attraverso la compilazione del relativo modulo.

La prestazione, di cui all'Art. 1 - PRESTAZIONE, decorre dal 2° giorno di Borsa aperta successivo alla Data perfezionamento del Contratto.

Aviva conferma la Data di decorrenza e l'entrata in vigore del Contratto trasmettendo al Contraente una “lettera contrattuale di conferma” il cui contenuto è riportato al punto 12.1 – COMUNICAZIONI DI AVIVA.



PER CAPIRE MEGLIO

Il riciclaggio di denaro è l'atto di reinvestire capitali accumulati in modo illegale tramite attività apparentemente lecite quali, ad esempio, la sottoscrizione di un Contratto di assicurazione.

La normativa antiriciclaggio pone anche alle compagnie di assicurazione l'obbligo di verificare, a scopo preventivo, la propria clientela attraverso un'indagine denominata “adeguata verifica”.

Art. 17 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto dura per  tutta la vita dell'Assicurato.



PER CAPIRE MEGLIO

Le forme assicurative "a vita intera" come il presente Contratto non hanno una scadenza e la durata coincide con la vita dell'Assicurato; questo significa che la prestazione viene liquidata esclusivamente al decesso dell'Assicurato. In ogni caso il Contraente può riscattare il capitale maturato anche prima del decesso dell'Assicurato accollandosi eventuali costi aggiuntivi. Nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente" del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE viene indicato il periodo minimo di detenzione raccomandato che rappresenta un'indicazione del periodo minimo di mantenimento del presente prodotto assicurativo al fine di coprire almeno i costi iniziali.



COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 18 – REVOCA DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

Il presente Contratto non prevede l'esercizio della revoca della Proposta-certificato in considerazione delle modalità di perfezionamento dello stesso.

Art. 19 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso entro 30 giorni dalla Data di perfezionamento del Contratto. Il Recesso libera il Contraente e Aviva da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto; quando è applicato il recesso, il Contratto è estinto all'origine.

Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso con una delle seguenti modalità:

- rivolgendosi direttamente al Soggetto incaricato;
- inviando ad Aviva una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi identificativi della Proposta-certificato;
- inviando all'ufficio gestione di Aviva una e-mail contenente la richiesta firmata dal Contraente.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso (→ allegato "ESEMPI"), Aviva rimborsa al Contraente:

- se Aviva riceve la richiesta di Recesso prima della Data di decorrenza: il Premio unico pagato;
- se Aviva riceve la richiesta di Recesso a partire dal giorno della Data di decorrenza: la somma dei due seguenti importi:
 - parte del Premio unico pagato destinata alla Gestione separata;
 - parte del Premio unico pagato destinata al Fondo interno assicurativo, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle quote del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicata per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza relative alla sola parte del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo. Nel caso in cui il Capitale maturato sia investito nel Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, il Valore delle quote del Fondo viene calcolato secondo quanto riportato al punto 1.2 - VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80.

Aviva trattiene dall'importo da rimborsare al Contraente la spesa di emissione pari a 55 euro.

Dopo i 30 giorni Aviva liquida gli interessi legali a partire dal termine stesso.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto termina solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di Recesso;
- decesso dell'Assicurato;
- liquidazione del valore di Riscatto totale.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 21 – COSTI

21.1 - Costi sui Premi

Spesa fissa di emissione

Aviva trattiene dall'importo del Premio **una spesa fissa di emissione pari a 55 euro.**

Costi di caricamento

Aviva trattiene dall'importo del Premio unico, al netto della spesa fissa, **un Caricamento percentuale pari all'1%.**

21.2 - Costo applicato con prelievo sul rendimento della Gestione separata

Aviva preleva ogni anno dal Rendimento finanziario della Gestione separata una **Commissione di gestione** che varia in base al Rendimento finanziario della Gestione separata ed all'anno di polizza:

RENDIMENTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SEPARATA Anno 1 e 2	COMMISSIONE DI GESTIONE Anno 1 e 2	RENDIMENTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SEPARATA Anno 3 e successivi	COMMISSIONE DI GESTIONE Anno 3 e successivi
Uguale o superiore a 1,40%	1,40%	Uguale o superiore a 1,40%	1,40%
Compreso tra 1,40% e 1,00%	pari al Rendimento finanziario della Gestione separata	Compreso tra 1,40% e 0,95%	pari al Rendimento finanziario della Gestione separata
Uguale o inferiore a 1,00%	1,00%	Uguale o inferiore a 0,95%	0,95%

La Commissione di gestione comprende il costo per la Maggiorazione caso morte dello 0,10% annuo.

21.3 - Costi dei Fondi interni assicurativi

Commissione di gestione applicata da Aviva

Aviva applica al Valore del patrimonio netto dei Fondi interni assicurativi una **Commissione di gestione** pari alle seguenti percentuali:

FONDI INTERNI ASSICURATIVI	% COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA
AVIVA PROTETTO 80	1,50% (*)
AVIVA E STRATEGIA 70	1,75%
AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE	2,10%
AVIVA E STRATEGIA 30	1,60%
AVIVA E STRATEGIA 50	1,75%
AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS	1,20%

(*) La Commissione applicata al Fondo AVIVA PROTETTO 80, comprensiva della Commissione per la protezione finanziaria, sotto riportata, è pari all' 1,95%.

La Commissione di gestione è trattenuta giornalmente e incide quindi sul valore delle Quote che viene pubblicato al netto di tale costo.

La Commissione di gestione comprende il Costo per la Maggiorazione caso morte dello 0,10% annuo.

I Fondi interni assicurativi non prevedono commissioni di performance.

Commissione per la protezione finanziaria sul Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80

Sul Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 è trattenuta **una Commissione di gestione aggiuntiva pari allo 0,45%** - su base annua – per la protezione finanziaria fornita da UniCredit Bank AG.

La Commissione per la protezione finanziaria è trattenuta giornalmente e incide quindi sul valore delle Quote che viene pubblicato al netto di tale costo.

21.4 - Costi di riscatto

I costi applicati in caso di Riscatto totale e parziale sono riportati all'Art. 22 - RISCATTO.

21.5 - Costi di Sostituzione/Switch

Non sono previsti costi in caso di Sostituzione o Switch automatico.



PER CAPIRE MEGLIO

Nella sezione “**Quali sono i costi**” del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE, consegnato prima della sottoscrizione, viene rappresentato l'andamento dei costi nel corso della Durata del Contratto e l'impatto di tali costi sul rendimento.



SONO PREVISTI RISCATTI?

Art. 22 - RISCATTO

Se sono trascorsi almeno 3 mesi dalla Data di decorrenza, il Contraente può riscuotere il valore di Riscatto del tutto o in parte. In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per la parte residua di Capitale maturato.

Per esercitare il Riscatto il Contraente deve effettuare la richiesta:

- per il tramite del Soggetto incaricato attraverso la compilazione del “modulo di richiesta di liquidazione”;
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandola direttamente ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14 -20161 Milano – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'area clienti “MyAviva” disponibile sul sito www.aviva.it.

Nella richiesta il Contraente deve indicare la sua decisione di riscattare totalmente o parzialmente il Contratto, come previsto nella sezione IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO dell'→ allegato “DOCUMENTI PER RICHIEDERE LE LIQUIDAZIONI”.

Aviva liquida al Contraente il valore di Riscatto totale o parziale, al netto delle eventuali imposte previste per legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni sul valore di riscatto ad Aviva, che le fornisce nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni da quando riceve la richiesta.

Inoltre, il Contraente può richiedere in ogni momento ad Aviva in forma scritta il Valore della quota dei Fondi interni assicurativi e i valori di riscatto espressi a titolo esemplificativo in funzione di un Capitale maturato pari a 100 euro. Aviva risponde al Contraente entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

22.1 – Riscatto totale

Il Capitale maturato da riscattare è calcolato da Aviva come somma algebrica dei seguenti importi:

- a) Capitale maturato relativo alla Gestione separata in vigore alla Ricorrenza annua che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva, rivalutato per il tempo trascorso dalla Ricorrenza annua alla data di ricevimento della richiesta di riscatto;
- b) Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto. Nel caso in cui il Capitale maturato sia investito nel Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, il Valore delle quote del Fondo viene calcolato secondo quanto riportato al punto 1.2 - VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80;
- c) la somma riportata ai due punti precedenti è diminuita delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati dopo l'ultima Ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, determinate in funzione della data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva:

DATA DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 1° anno	1,40%
nel corso del 2° anno	0,80%
nel corso del 3° anno	0,25%
Dal 4° anno in poi	Nessuna penalità

Per data di ricevimento della richiesta di riscatto si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto incaricato o da parte di Aviva.

Il valore di riscatto è disinvestito in proporzione alla suddivisione tra il Fondo interno assicurativo e la Gestione separata alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

La misura e le modalità di rivalutazione degli importi riportati ai precedenti punto a) e c) sono indicati all'Art. 3 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

Esempio – determinazione del Valore di riscatto totale

		VALORI IN EURO
Data di decorrenza	01/04/2021	
Data di ricevimento della richiesta di riscatto	01/03/2022	
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto - euro (A)		158.355,59
Penali di riscatto nel corso del 1° anno	1,40%	
Importo della penalità di riscatto (B)		-2.216,98
Riscatto totale (A-B)		156.138,61


22.2 – Finestre di Riscatto garantito

Se il Riscatto totale (→ allegato "ESEMPI") è richiesto ad Aviva nell'intervallo intercorrente un mese prima e un mese dopo la 5°, 10°, 15°, 20° Ricorrenza annua del Contratto e successivamente ogni 5 annualità, per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione separata, Aviva garantisce la conservazione del Capitale investito derivante dal Premio Unico riconoscendo un Tasso minimo garantito dello 0%.

Il capitale garantito è pari alla parte di Premio unico investita nella Gestione separata diminuita:

- dei costi previsti dal Contratto di cui all'Art. 21 – COSTI;
- della parte di premi imputabile ai Riscatti parziali;
- della parte di premi imputabile ad operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo.

Ai fini del calcolo del mese viene considerato *l'anno commerciale*  _____.

 **PER CAPIRE MEGLIO**

L'anno commerciale è un periodo di tempo convenzionale di 360 giorni formato da dodici mesi ciascuno di trenta giorni. In questo modo si superano le difficoltà che altrimenti si dovrebbero affrontare sul piano matematico con l'anno civile da 365 giorni, con la disparità dei giorni da mese a mese, con febbraio di 28 giorni, 29 negli anni bisestili, aprile, giugno, settembre e novembre di 30 e gennaio, marzo, luglio, agosto, ottobre e dicembre di 31.

Esempio – Periodo della Finestra di riscatto garantito

Data di decorrenza del Contratto	20/04/2021
Finestra di riscatto garantito alla 5° Ricorrenza annua	20/03/2026-20/05/2026
Finestra di riscatto garantito alla 10° Ricorrenza annua	20/03/2031-20/05/2031
Finestra di riscatto garantito alla 15° Ricorrenza annua	20/03/2036-20/05/2036

Esempio – Determinazione del valore di Riscatto totale nel periodo della Finestra di riscatto garantito relativo alla sola parte di Capitale investito nella Gestione separata

		VALORI IN EURO
Data di decorrenza	01/04/2021	
Data di ricevimento della richiesta di riscatto	01/04/2026	
Capitale allocato nella Gestione separata alla fine del Piano data target *		73.960,27
* Per calcolare il Capitale investito si è tenuto conto degli Switch verso il Fondo interno assicurativo previsti Piano data target come riportati nell'esempio all'Art. 6.		
GESTIONE SEPARATA		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto **		73.572,74
Capitale garantito nella Finestra di riscatto garantito		73.960,27
** Per calcolare l'importo del Capitale maturato è stato ipotizzato un Tasso di rendimento annuo della Gestione separata pari allo 0,85% che determina una Rivalutazione negativa per effetto della Commissione di gestione trattenuta		

22.3 – Riscatto parziale

Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti al punto 22.1 – RISCATTO TOTALE.

Il valore di riscatto è disinvestito in proporzione alla suddivisione tra il Fondo interno assicurativo e la Gestione separata alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

Le penalità indicate per il Riscatto totale sono applicate alla parte di capitale riscattato.

È applicata **un'ulteriore spesa fissa pari a 20 euro**, prelevata dalla Gestione separata e dal Fondo interno assicurativo in proporzione alla ripartizione percentuale del Riscatto parziale.

Il capitale residuo investito nella Gestione separata, (cioè la differenza fra il Capitale maturato allocato nella Gestione separata alla data di ricevimento della richiesta del riscatto e l'importo liquidato comprese le eventuali penalizzazioni), continua a rivalutarsi a ogni successiva Ricorrenza annua secondo quanto previsto all'Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

La liquidazione parziale del valore di riscatto è possibile se:

- l'importo dell'eventuale Riscatto parziale non è inferiore a 25.000 euro;
- il Capitale maturato residuo dopo il Riscatto parziale è pari ad almeno 25.000 euro;
- non viene richiesta nei 60 giorni che precedono la Ricorrenza annuale del Contratto.

È possibile richiedere un'operazione di Riscatto parziale se non ci sono altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Sostituzioni) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di Riscatto parziale può essere richiesta dal giorno lavorativo dopo la data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.



Al momento del riscatto l'importo liquidato può risultare inferiore a quanto pagato per uno o più motivi:

- deprezzamento del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo;
- rivalutazione negativa applicata al Capitale investito nella Gestione separata;
- applicazione dei costi previsti dal Contratto;
- eventuali penalità di riscatto.


GESTIONE SEPARATA

Aviva riconosce un Tasso minimo garantito dello 0% solo in caso di Riscatto totale nelle Finestre di riscatto garantito (5°, 10°, 15°, 20° Ricorrenza annua del Contratto e successivamente ogni 5 annualità) per la parte derivante dal Capitale investito nella Gestione separata.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Aviva non garantisce un valore minimo per la parte del valore di Riscatto che deriva dal Capitale investito nel Fondo interno assicurativo. Tuttavia, se il Capitale è investito nel Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, è prevista una Protezione finanziaria del Valore delle quote del Fondo prestata da UniCredit Bank AG come descritta al punto 1.2 - VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80.

22.4 – Tutele per garantire l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata (da applicarsi solo agli importi riscattati dalla Gestione separata GEFIN)

Al fine di garantire nel tempo  un'equa partecipazione di tutti i contraenti ai risultati finanziari della Gestione separata e garantire l'equilibrio e la stabilità della stessa Aviva ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione separata GEFIN. In tale periodo di permanenza minima, in caso di importi di Riscatto parziale o totale superiori all'importo massimo di euro 75.000.000,00 **le penali di riscatto sopra riportate verranno aumentate del 50% con un minimo dell'1%, limitatamente all'importo derivante dalla Gestione separata.**

L'importo massimo dei Riscatti parziali/totali viene calcolato sommando il cumulo dei riscatti effettuati dalla Gestione separata GEFIN, in un periodo di osservazione di 12 mesi (anno solare), dal Contraente o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi.




PER CAPIRE MEGLIO

Come per i presidi di tutela posti per il pagamento dei premi, la determinazione di un importo massimo che è possibile riscattare in un determinato periodo temporale garantisce che, anche in situazioni di mercato non particolarmente favorevoli, venga assicurata la stabilità dei rendimenti e quindi un'equa partecipazione di tutti i restanti Contraenti.

ALTRE INFORMAZIONI

Art. 23 – BENEFICIARI

23.1 – Scelta dei Beneficiari e del referente terzo

 Il Beneficiario ha diritto di ricevere la liquidazione della prestazione quando si verifica il decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale. Il Beneficiario viene indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato.

Il Contraente può scegliere:

- il Beneficiario in forma nominativa (indicando anche i relativi dati anagrafici);
- il Beneficiario in forma generica (ad esempio "gli eredi").

Per specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare un Referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui Aviva può fare riferimento se si verifica il decesso dell'Assicurato.



PER CAPIRE MEGLIO

La figura del Beneficiario è molto importante in un Contratto di assicurazione sulla vita. La sua designazione è una sorta di "Contratto nel Contratto" che permette al Beneficiario di ricevere la prestazione come un diritto proprio, per cui il capitale non è soggetto alle imposte di successione. Inoltre il Contraente è libero di nominare chi vuole, anche persone diverse dai suoi eredi. Proprio per questo motivo è importante permettere alla compagnia di assicurazione di rintracciare facilmente i Beneficiari: nella pagina introduttiva del presente set informativo sono riportate in tema di polizze "dormienti" alcune istruzioni che è bene leggere con attenzione prima della sottoscrizione della Proposta-certificato.

23.2 – Modifica dei Beneficiari

Il Contraente deve comunicare per scritto ad Aviva la scelta dei Beneficiari, l'eventuale Referente terzo nonché le eventuali revoche e modifiche degli stessi.

Revoche e modifiche dei soli Beneficiari sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché vi si faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita.

Equivale alla scelta dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

La scelta dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari hanno dichiarato per scritto ad Aviva rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari hanno comunicato per scritto ad Aviva di voler accettare il beneficio.

ASPETTI NORMATIVI

Art. 24 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può  *cedere* ad altri il Contratto, può costituirlo in  *pegno* in favore di un terzo o comunque  *vincolare* le somme assicurate.

Questi atti sono efficaci solo quando Aviva emette apposita appendice al Contratto, dopo aver ricevuto una richiesta del Contraente effettuata con una delle seguenti modalità:

- rivolgendosi direttamente al Soggetto incaricato;
- inviando ad Aviva una raccomandata con ricevuta di ritorno;
- inviando un'e-mail all'ufficio gestione di Aviva contenente la richiesta firmata dal Contraente.

Aviva invia l'appendice entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Contraente.

Se il Contraente vuole cedere il Contratto ad altro soggetto che ha residenza, domicilio o sede legale in un Paese estero, Aviva può rifiutare la richiesta o riservarsi di proporre soluzioni alternative coerenti con la necessità del Contraente.

Il Contratto è stato realizzato nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai soggetti con residenza, domicilio o sede legale in Italia: pertanto Aviva non si assume alcuna responsabilità e non presta consulenza sul diverso trattamento fiscale che potrebbe derivare dall'applicazione di leggi non italiane.

Nel caso di vincolo, le successive operazioni di liquidazione non possono avvenire se non con l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.



PER CAPIRE MEGLIO

Il contratto di assicurazione sulla vita può essere dato in *pegno*, può cioè diventare una garanzia per un impegno finanziario preso dal Contraente. Costituisce oggetto del pegno la prestazione assicurativa alla scadenza del contratto, o la prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato. Se il Contraente viene meno ai suoi impegni con il creditore, quest'ultimo potrà riscattare il contratto di assicurazione ed entrare in possesso delle somme dovute. Il pegno viene costituito mediante atto scritto e notificato all'Impresa di assicurazione che ne prende atto con un'appendice al contratto.

Il contratto di assicurazione sulla vita può essere *ceduto* ad un altro Contraente; in questo caso il Contraente originario trasferisce di fatto tutti i diritti e gli oneri del Contratto ad un altro soggetto, informandone l'Impresa di assicurazione. Un caso di cessione è anche quello che si verifica quando muore il Contraente ma il Contratto resta operante perché l'Assicurato è un'altra persona. In tal caso al Contraente originario subentra uno degli eredi.

Con il vincolo del Contratto di assicurazione sulla vita è come se il Contraente designasse un terzo Beneficiario che si antepone al primo, nella riscossione (totale o parziale) della prestazione assicurativa, al verificarsi di alcune condizioni. A differenza del pegno, in questo caso il creditore vincolatario non può agire sul Contratto riscattandolo ma solo fare valere i suoi diritti quando l'Impresa di assicurazione deve pagare la prestazione in caso decesso o a scadenza. Il vincolo risulta anch'esso da un'appendice al Contratto.

Art. 25 – FORO COMPETENTE

Foro competente è solo quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti che derivano dal Contratto.

In caso di controversia è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ma prima è obbligatorio il tentativo di mediazione¹ rivolgendosi a un organismo di mediazione imparziale iscritto nel registro presso il Ministero di Giustizia con sede nel luogo del giudice territorialmente competente.

Art. 26 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non regolato dal Contratto valgono le norme della legge italiana applicabili.

¹ Previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”**ART.1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”**

L’Impresa di assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito GEFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione separata non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dall’Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L’Impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l’Impresa di assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione separata è l’Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART.2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un Contratto a prestazioni rivalutabili.

ART.3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFIN ha come obiettivo l’ottenimento di un rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un’ottica di medio periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L’acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 - i) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 - ii) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L’utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della Gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una Quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della Gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART.4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di assicurazione investe le attività della Gestione separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating \geq AA-	\geq 30%	\leq 100%
	Altri titoli di stato	\geq 0%	\leq 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	\geq 0%	\leq 60%
Azionario (*)	Azionario	\geq 0%	\leq 10%
Altri Investimenti	Investimenti alternativi	\geq 0%	\leq 6%
	Immobiliari	\geq 0%	\leq 6%
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	\geq 0%	\leq 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	\geq 0%	\leq 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART.5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di Rendimento della Gestione separata è annuale.

Il tasso medio di Rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione.

Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa di assicurazione alla Gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART.6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione separata sono rappresentate unicamente da:

- a) le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata;
- b) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART.7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di Rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione separata alla normativa vigente.

ART.8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione separata con altra Gestione separata dell'Impresa di assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA E STRATEGIA 70

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati nel Fondo interno assicurativo, denominato AVIVA E STRATEGIA 70.

Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo interno assicurativo dalla stessa gestito.

Il Fondo interno assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo interno assicurativo con altro Fondo interno assicurativo avente analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente.

Il valore del patrimonio del Fondo interno assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo interno assicurativo è l'Euro.

ART. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo interno assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo interno assicurativo.

ART. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il grado di rischio del Fondo interno assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo interno assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

In particolare, l'investimento nel Fondo interno assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

ART. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo interno assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo interno assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo interno assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo interno assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo interno assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo interno assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo interno assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Il Fondo interno assicurativo può investire anche in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) non armonizzati sia nazionali che esteri.

Gli OICR utilizzati hanno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro e/o nelle principali valute internazionali, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

È previsto anche l'investimento in strumenti finanziari di vario genere (tra i quali titoli di Capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon e/o strumenti derivati a questi assimilabili, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità).

Non potranno essere assegnati al Fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati negli articoli da 7.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo interno assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione del Fondo interno assicurativo e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto dei Contraenti per l'attività di gestione del Fondo.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo interno assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 297/1996 e sue successive modifiche.

L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo interno assicurativo.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano. Il Fondo interno assicurativo attualmente investe gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto sul Fondo non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora il Fondo interno assicurativo investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti.

Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

ART. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo interno assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un Contratto espresso in quote del Fondo interno assicurativo.

ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo interno assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	70%
Obbligazionario	0%	70%
Azionario	30%	90%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo interno assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

ART. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo interno assicurativo, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo interno assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo interno assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari all'1,75%.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 26 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo interno assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,50% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione all'Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso all'Contraente è concesso il riscatto senza penalità.

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione del Fondo interno assicurativo non è superiore a:

- a 2,50% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore del Fondo Interno.

Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo interno assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo interno assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sul Fondo interno assicurativo non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso, di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

ART. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo interno assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo interno assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo interno assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 24 "SPESE GRAVANTI SUI FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo interno assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo interno assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione dello stesso si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo interno assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

ART. 9 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione del Fondo interno assicurativo. Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo interno assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo interno assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo interno assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

ART. 10 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento del Fondo interno assicurativo può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all'Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati denominato Aviva Protetto 80 (di seguito, il "Fondo").

Il patrimonio del Fondo interno assicurativo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo interno assicurativo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Art. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo è quello di consentire una crescita del capitale nell'orizzonte temporale di riferimento attraverso l'investimento in asset azionari, obbligazionari e monetari, combinati fra loro mediante un asset allocation dinamica, in funzione delle oscillazioni dei mercati finanziari.

Il Fondo si propone altresì un obiettivo di protezione, sia del capitale investito, sia delle eventuali performance positive conseguite successivamente: la protezione, infatti, è pari all'80% del più alto valore raggiunto dalla quota, a partire dalla data di istituzione del Fondo stesso e sino alla sua data di scadenza o al verificarsi dell'evento liquidità, descritti al successivo Art. 7.

La protezione è attuata ricorrendo all'acquisto di uno strumento finanziario derivato, idoneo a garantire la prestazione prevista dal Contratto: la controparte dell'Impresa di Assicurazione, per tale strumento derivato, è UniCredit Bank AG.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il grado di rischio di un Fondo interno assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote e delle azioni degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

In particolare, l'investimento nel Fondo è esposto ai seguenti profili di rischio:

- il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il rischio di credito, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il rischio di controparte, tipico dei derivati e presente rispetto al mancato rispetto degli impegni assunti dalla controparte dello strumento derivato; il rischio di controparte, per il Fondo, è relativo alla protezione finanziaria offerta da UniCredit Bank AG e quindi il rischio che UniCredit Bank AG non provveda ad eseguirla in caso di insolvenza o fallimento della medesima.
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo. La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica del Fondo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in parti di Organismi di Investimento Collettivo in valori Mobiliari (OICR) sia di diritto italiano, sia di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 e successive modifiche (c.d. "armonizzati").

Non è esclusa la possibilità di investire, in misura principale, in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA.

È inoltre prevista la facoltà di investire in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità. L'eventuale investimento in quote di OICR non armonizzati è residuale e avviene nel rispetto dei principi fissati dalla normativa applicabile in materia di copertura delle riserve tecniche.

Non potranno essere assegnati ai Fondi strumenti finanziari non quotati.

Nella gestione si fa ricorso all'utilizzo di uno strumento finanziario derivato, con la finalità di proteggere il valore dell'investimento. L'utilizzo del derivato avviene nel rispetto delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 36/2011 e sue successive modifiche. L'impiego di tali strumenti finanziari è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati dall'Impresa attraverso l'acquisto di strumenti finanziari da parte dei Fondi, saranno riconosciuti agli stessi e pertanto andranno a beneficio dei Contraenti.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione del Fondo e le relative scelte di investimento a società appartenenti al Gruppo Aviva o a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni.

Art. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un Contratto espresso in quote del Fondo interno assicurativo.

Art. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo secondo i seguenti limiti:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità*	0%	10%
Monetario**	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	70%

* La parte del portafoglio del Fondo destinata alla liquidità potrà raggiungere il 100% del patrimonio complessivo in concomitanza dell'evento liquidità e/o della scadenza del Fondo stesso, come descritto di seguito.

** Gli strumenti monetari che abbiano scadenza non superiore ai sei mesi all'atto dell'emissione e che facciano riferimento alle seguenti tipologie: depositi bancari in conto corrente, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario, operazioni in pronti contro termini non potranno superare il 20% del valore complessivo del fondo.

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo interno assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

Il portafoglio, infatti, è gestito in modo dinamico, modulando nel continuo le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria, in base alle oscillazioni dei mercati finanziari internazionali. Nello specifico, infatti, la strategia di gestione del Fondo suddivide il portafoglio su due componenti di investimento, tra loro complementari:

1. la componente rischiosa ("Active Portfolio") rappresentata principalmente da OICR appartenenti al comparto azionario ed obbligazionario; l'Active Portfolio è orientato alla crescita del capitale.
2. la componente conservativa ("Capital Portfolio") rappresentata principalmente da OICR di liquidità, strumenti del mercato monetario e obbligazioni a breve termine; il Capital Portfolio è dedicato alla strategia di protezione.

7.1 SCADENZA DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il Fondo prevede una data di fine operatività, fissata il 20 novembre 2026, salvo non sia intervenuto prima l'evento liquidità di seguito indicato.

Alla data di scadenza del Fondo, l'Impresa di Assicurazione procederà ad eseguire in modo autonomo, senza spese per il Contraente, un'operazione di switch automatico, trasferendo la totalità delle quote presenti sul fondo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS, appartenente ad Aviva S.p.A.; nel caso in cui, per qualsiasi motivo, quest'ultimo non

fosse disponibile alla data di scadenza del Fondo, l'Impresa di Assicurazione individuerà un Fondo interno assicurativo di Aviva S.p.A. dalle analoghe caratteristiche in termini di profilo di rischio-rendimento.

Con l'esecuzione dell'operazione di switch automatico, conseguente al raggiungimento della data di scadenza, cessa la protezione finanziaria sull'investimento.

7.2 EVENTO DI LIQUIDITA'

L'evento di liquidità si verifica qualora, antecedentemente alla data di scadenza del Fondo - sopra riportata al punto 7.1 -, la distanza tra il valore della quota ed il valore protetto dovesse risultare inferiore o uguale all'1%. Tale distanza, infatti, è calcolata giornalmente, in percentuale del valore della quota. Il valore protetto del Fondo, invece, è calcolato in ogni giorno di valorizzazione del Fondo – come descritto al successivo Art.9.2 – ed è pari all'80% del più alto valore delle quote raggiunto dal Fondo a partire dalla sua data di inizio operatività.

Al verificarsi dell'evento di liquidità, tutti gli attivi nel portafoglio del Fondo saranno venduti; al termine di tale processo, con le tempistiche individuate dalla Condizioni di Assicurazione del prodotto, l'Impresa di Assicurazione procederà ad eseguire in modo autonomo e senza spese per il Contraente, un'operazione di switch automatico, trasferendo la totalità delle quote presenti verso il fondo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS.

Con l'esecuzione dell'operazione di switch automatico, successivamente all'evento di liquidità, cessa la protezione finanziaria sull'investimento.

Art. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione. Viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari all'1,50% su base annua.
- b) Costo della protezione finanziaria. A fronte della protezione del capitale offerta, l'accordo tra l'Impresa di Assicurazione e UniCredit Bank AG prevede un costo pari allo 0,45% su base annua. Tale commissione è trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno, andando ad aggiungersi alla commissione di gestione sopra indicata.
- c) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- d) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, per ciascuna delle classi di quote.
- e) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- f) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- g) Commissioni di gestione applicate dalla SGR. Sul Fondo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità. Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione non sarà superiore a:

- a 2,50% per gli OICR appartenenti al comparto azionario, absolute return e multi-asset.;
- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto monetario

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto senza penalità.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore del Fondo. Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo interno assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sul Fondo non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione

di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

Art. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

9.1 MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario del Fondo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo interno assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo interno assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

L'Impresa di Assicurazione pubblica giornalmente nel proprio sito internet il valore delle quote dei Fondi, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione avverrà entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.

9.2 TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando, per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso, il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione, ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo interno assicurativo, la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento.

Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati; al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 10 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige separatamente il rendiconto della gestione di ciascun Fondo interno assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, ciascun Fondo interno assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni, che attesta la rispondenza del Fondo interno assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.

In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere, con un'apposita relazione alla fine di ogni esercizio, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo interno assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione, ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

ART. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

ART. 12 FUSIONE TRA FONDI INTERNI

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi di gestione e di adeguatezza patrimoniale dei fondi, potrà procedere alla fusione del Fondo interno assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi, aventi similari caratteristiche ed omogenee politiche di investimento.

Tali operazioni saranno effettuate al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti e nel rispetto del profilo di rischio-rendimento che hanno scelto, investendo nel fondo. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun danno, né aggravio economico per il Contraente.

Qualora l'Impresa di Assicurazione – previa autorizzazione dell'operazione da parte di IVASS – intenda dar corso all'operazione di fusione, provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, contenente i) le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, ii) la data di effetto della fusione, iii) le caratteristiche e la composizione del Fondo interessato dall'operazione, iv) l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno assicurativo, v) i criteri di liquidazione degli attivi dei Fondi oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché vi) le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza che si verifichi alcuna soluzione di continuità nella gestione dei fondi coinvolti e senza alcun onere o spesa a carico dei Contraenti, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

La fusione di fondi interni potrà essere conseguente anche ad operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo sempre l'interesse dei Contraenti.

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati nel Fondo Interno Assicurativo, denominato AVIVA E STRATEGIA 50.

Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

Il Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo Interno Assicurativo avente analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

ART. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo.

ART. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

In particolare, l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

ART. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Il Fondo Interno Assicurativo può investire anche in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) non armonizzati sia nazionali che esteri.

Gli OICR utilizzati hanno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro e/o nelle principali valute internazionali, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

È previsto anche l'investimento in strumenti finanziari di vario genere (tra i quali titoli di Capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon e/o strumenti derivati a questi assimilabili, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità).

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati negli articoli da 7.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto dei Contraenti per l'attività di gestione del Fondo.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 297/1996 e sue successive modifiche.

L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano.

Il Fondo Interno Assicurativo attualmente investe gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto sul Fondo non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti.

Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

ART. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo.

ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	80%
Obbligazionario	0%	80%
Azionario	20%	70%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

ART. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari all'1,75%.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 26 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,50% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione all'Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso all'Contraente è concesso il riscatto senza penalità.

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione del Fondo interno assicurativo non è superiore a:

- a 2,50% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore del Fondo Interno.

Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sul Fondo Interno Assicurativo non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso, di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

ART. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo interno assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 24 "SPESE GRAVANTI SUI FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione dello stesso si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

ART. 9 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

ART. 10 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento del Fondo Interno Assicurativo può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all'Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati nel Fondo Interno Assicurativo, denominato AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE.

Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

Il Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo Interno Assicurativo avente analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

ART. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo.

ART. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

In particolare, l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

ART. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Il Fondo Interno Assicurativo può investire anche in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) non armonizzati sia nazionali che esteri.

Gli OICR utilizzati hanno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro e/o nelle principali valute internazionali, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

È previsto anche l'investimento in strumenti finanziari di vario genere (tra i quali titoli di Capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon e/o strumenti derivati a questi assimilabili, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità).

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati negli articoli da 7.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto dei Contraenti per l'attività di gestione del Fondo.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 297/1996 e sue successive modifiche.

L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano.

Il Fondo Interno Assicurativo attualmente investe gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto sul Fondo non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti.

Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

ART. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo.

ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Azionario	90%	100%

Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE è composto da:

– 100% FTSE World Equity (investimenti azionari globale).

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento attraverso una gestione attiva degli investimenti del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il Benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

ART. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari al 2.10%.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 26 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,50% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione all'Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso all'Contraente è concesso il riscatto senza penalità.

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione del Fondo interno assicurativo non è superiore a:

- a 2,50% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore del Fondo Interno.

Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sul Fondo Interno Assicurativo non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso, di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

ART. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo interno assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 24 "SPESE GRAVANTI SUI FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione dello stesso si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

ART. 9 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

ART. 10 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento del Fondo Interno Assicurativo può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all'Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati nel Fondo Interno Assicurativo, denominato AVIVA E STRATEGIA 30.

Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

Il Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo Interno Assicurativo avente analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

ART. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo.

ART. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

In particolare, l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

ART. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Il Fondo Interno Assicurativo può investire anche in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) non armonizzati sia nazionali che esteri.

Gli OICR utilizzati hanno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro e/o nelle principali valute internazionali, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

È previsto anche l'investimento in strumenti finanziari di vario genere (tra i quali titoli di Capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon e/o strumenti derivati a questi assimilabili, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità).

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati negli articoli da 7.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto dei Contraenti per l'attività di gestione del Fondo.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 297/1996 e sue successive modifiche.

L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano.

Il Fondo Interno Assicurativo attualmente investe gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto sul Fondo non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti.

Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

ART. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo.

ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	40%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

ART. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari all'1,60%.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 26 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,50% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione all'Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso all'Contraente è concesso il riscatto senza penalità.

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione del Fondo interno assicurativo non è superiore a:

- a 2,50% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore del Fondo Interno.

Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sul Fondo Interno Assicurativo non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso, di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

ART. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo interno assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 24 "SPESE GRAVANTI SUI FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione dello stesso si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

ART. 9 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

ART. 10 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento del Fondo Interno Assicurativo può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all'Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati nel Fondo interno assicurativo, denominato AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS.

Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo interno assicurativo dalla stessa gestito.

Il Fondo interno assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo interno assicurativo con altro Fondo interno assicurativo avente analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Il valore del patrimonio del Fondo interno assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. La valuta di denominazione del Fondo interno assicurativo è l'Euro.

ART. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo interno assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo interno assicurativo.

ART. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il grado di rischio del Fondo Interno dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore degli attivi in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo interno assicurativo. In particolare, l'investimento nel Fondo interno assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento, alle seguenti tipologie di rischio:

- rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

ART. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo interno assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo interno assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo interno assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo interno assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo interno assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo interno assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica del Fondo interno assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Il Fondo interno assicurativo può essere investito anche in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) non armonizzati, sia nazionali che esteri.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro e/o nelle principali valute oggetto di transazione sui mercati finanziari internazionali e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

È previsto anche l'investimento in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon e/o strumenti derivati a questi assimilabili, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Non potranno essere assegnati al Fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati nell'articolo 7.

Nel processo di selezione degli investimenti verranno scelti OICR ad alta potenzialità di crescita istituiti da primarie società di gestione del risparmio preferendo gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento.

A supporto delle analisi di investimento il gestore utilizza i dati e le analisi di Morningstar per la selezione dei prodotti di qualità.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione del Fondo interno assicurativo e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto dei Contraenti per l'attività di gestione del Fondo.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo interno assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e sue successive modifiche. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano. Il Fondo interno assicurativo attualmente investe gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto sul Fondo non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora il Fondo interno assicurativo investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti.

Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

ART. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo interno assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un Contratto espresso in quote del Fondo interno assicurativo.

ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo interno assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario / Obbligazionario	0%	100%

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo è composto al: 100% da JP Morgan EMU Bond 1-3 anni (investimenti obbligazionari governativi area Euro con scadenza compresa tra 1 e 3 anni).

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento attraverso una gestione attiva degli investimenti del Fondo Interno rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

ART. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo interno assicurativo, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo interno assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo interno assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari all'1.20%.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 19 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo interno assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,50% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto senza penalità.

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione del Fondo interno assicurativo non è superiore a:

- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore del Fondo Interno.

Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo interno assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto obbligazionario e monetario all'interno del Fondo interno assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sul Fondo interno assicurativo non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso, di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

ART. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo interno assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo interno assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo interno assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo interno assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo interno assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo interno assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo interno assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun Fondo interno assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

ART. 10 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione del Fondo interno assicurativo. Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo interno assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo interno assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo interno assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

ART. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento del Fondo interno assicurativo può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

DOCUMENTI PER RICHIEDERE LE LIQUIDAZIONI

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Per una migliore e più rapida comunicazione tra Aviva e i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

Per ottenere la liquidazione della prestazione occorre inviare ad Aviva:

1. richiesta di liquidazione;
2. certificato di morte;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
4. documentazione medica.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE:

- Deve essere firmata e riportare il numero di polizza;
- MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE: occorre firmare e indicare il codice IBAN del conto intestato al Beneficiario sul quale verrà effettuata la liquidazione;
- CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza se non coincide con il Beneficiario;
- PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali.
- AUTOCERTIFICAZIONE COMMON REPORTING STANDARD (CRS) E FATCA AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI: occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo, viene richiesto di fornire il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W 9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto).

Documenti da allegare:

- DOCUMENTO D'IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;
- CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;

2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

È richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (comune, cancelleria, notaio) che deve riportare che: *"Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:"*

- Se non c'è testamento (fac-simili della dichiarazione sul sito www.aviva.it):
 - che non esistono disposizioni testamentarie;
 - se i Beneficiari sono gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati.
- Se c'è testamento (fac-simili della dichiarazione sul sito www.aviva.it):
 - che il testamento presentato è l'unico valido o, nel caso di più testamenti, quale è l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
 - allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- a) se i Beneficiari sono gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati;
- b) se i Beneficiari sono gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari (cioè soggetto a favore dei quali è fatta una specifica disposizione testamentaria); solo se il testamento dispone solo di legati è necessario indicare tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve riportare anche:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- se tra gli eredi ci sono "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

4. DOCUMENTAZIONE MEDICA:

- i) In caso di morte naturale:– occorre presentare un Certificato medico, attestante la causa del decesso;
- ii) In caso di morte violenta – Infortunio, omicidio o suicidio - oltre all'eventuale documentazione necessaria per decesso naturale, Aviva deve ricevere copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, con la copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il Beneficiario che ha particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti per la liquidazione dell'indennizzo può dare mandato ad Aviva perché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati sensibili, si sostituisca a lui nella richiesta.

CASI PARTICOLARI: oltre alla documentazione sopra riportata, Aviva deve ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

- **MINORI/INTERDETTI/INCAPACI:**
 - richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa delle modalità di liquidazione;
 - copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizza il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato. Per importi entro euro 2.500,00 è possibile compilare e sottoscrivere una manleva (fac-simile sul sito www.aviva.it nella sezione "moduli");
 - copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore);
 - indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore);
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del tutore (esecutore), con conferma di aver ricevuto e letto l'informativa.
- **PRESENZA DI UN PROCURATORE:**
 - richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa delle modalità di liquidazione;
 - copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l'autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (non sono valide le procure rilasciate per pratiche successive);
 - copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore);
 - indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore);
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del procuratore (esecutore), con conferma di aver ricevuto e letto l'informativa.
- **BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ:**
 - richiesta di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante (esecutore) completa delle modalità di liquidazione;
 - documentazione che attesta l'eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà;
 - copia della delibera di nomina del legale rappresentante (esecutore), o documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evince il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;
 - copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
 - indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
 - indicazione, per i titolari effettivi, relativa all'essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP);
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del legale rappresentante (esecutore), con conferma di aver ricevuto e letto l'informativa.
- **BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE:**
 - dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evince se il soggetto Beneficiario è residente in Italia, se esercita o meno attività commerciale con scopo di lucro. Questa indicazione è necessaria per applicare in modo corretto la tassazione in sede di liquidazione. Aviva garantisce la massima riservatezza riguardo alle informazioni citate.
- **LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE, per le successioni aperte dopo il 3 ottobre 2006²:**
 - denuncia di successione o relativa integrazione, che riporta a titolo di credito l'importo che deriva dalla liquidazione della polizza;

² Legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006.

oppure

- la dichiarazione di esonero che può essere presentata solo dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
 - per decessi fino al 13/12/2014, l'attivo ereditario del defunto non deve superare 25.822,84 euro;
 - per decessi dal 13/12/2014, l'attivo ereditario del defunto non deve superare 100.000,00 euro.
- **IN CASO DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:**
 - Copia del mandato sottoscritto dai Beneficiari / eredi.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Se la richiesta di liquidazione è effettuata **presso il Soggetto incaricato**, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve compilare il "modulo di liquidazione" e le dichiarazioni sottoscritte sono direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.

Se la richiesta di liquidazione **NON è effettuata presso il Soggetto incaricato**, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve inviare ad Aviva:

- copia di un valido documento di identità del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- copia del codice fiscale del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/esecutore/legale rappresentante con indicato l'intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN;
- indicazione della professione/attività prevalente del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- indicazione F.A.T.C.A.: il Contraente o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN³. Solo per le persone fisiche, se il Contraente o l'Intestatario non ha residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si è in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto deve fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;
- in presenza dell'Esecutore dell'operazione: deve essere allegata copia della procura, che attesta i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente, sia esso persona fisica o persona giuridica;
- indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.;
- recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- inoltre, in caso di richiesta di riscatto parziale, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve comunque indicare l'importo che intende riscattare;
- il Contraente/esecutore/legale rappresentante, può esercitare l'opzione di conversione del capitale in rendita inviando ad Aviva una comunicazione scritta. Se si esercita l'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, ogni anno deve essere inviato ad Aviva il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal Comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita può essere certificata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio Comune di residenza o da altra autorità competente (cancelleria, notaio);
- se il Contraente è una persona giuridica, oltre alla documentazione sopra riportata, deve inviare anche:
 - dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio è soddisfatto se la percentuale corrisponde al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di P.E.P.;
 - copia della Visura Camerale o documento equipollente aggiornata.

³ Accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014.

ESEMPI

Gli importi riportati sono meramente indicativi e basati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del Contratto; tali importi quindi non impegnano in alcun modo Aviva.

Esempio – determinazione del Capitale caso morte

		Valori in euro
Data di decorrenza	01/04/2021	
Data di ricevimento della richiesta di liquidazione	01/04/2023	
Premio unico - (80% in Gestione separata – 20% in Fondo interno assicurativo)		150.000,00
Capitale investito		148.445,55
GESTIONE INTERNA SEPARATA*		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione		82.918,10
Capitale garantito in caso di decesso (A)		83.167,42
* Per calcolare l'importo del Capitale maturato è stato ipotizzato un Tasso di rendimento annuo della Gestione separata pari allo 0,85% che determina una Rivalutazione negativa per effetto della Commissione di gestione trattenuta e si è tenuto conto degli Switch verso il Fondo interno assicurativo previsti Piano data target descritto all'Art. 6.		
FONDO INTERNO ASSICURATIVO		
CASO 1 - AUMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione		5,83
Numero delle quote del 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione	12.724,549	
Controvalore del capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		74.184,12
CASO 2 - DIMINUIZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione		4,92
Numero delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione	13.163,917	
Controvalore del capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		64.766,47
CAPITALE CASO MORTE RELATIVO AL CASO 1		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (A+B)		159.282,84
Percentuale della Maggiorazione caso decesso (età dell'Assicurato 50 anni)	20,00%	
Maggiorazione caso decesso (C)		31.856,57
Capitale caso morte (A+B+C)		191.139,41
CAPITALE CASO MORTE RELATIVO AL CASO 2		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (A+B)		147.933,89
Percentuale della Maggiorazione caso decesso (età dell'Assicurato 50 anni)	20,00%	
Maggiorazione caso decesso (C)		29.586,78
Capitale caso morte (A+B+C)		177.520,66

Esempio –Sostituzione tra Fondi interni assicurativi

Data sostituzione	1/04/2025
Aviva Protetto 80 – Fondo interno assicurativo da sostituire	
Valore delle quote Aviva Protetto 80	5,25
Numero delle quote Aviva Protetto 80	99.500
Controvalore delle quote Aviva Protetto 80 da disinvestire	522.375,00
Aviva E Strategia 70 – Fondo interno assicurativo da investire	
Controvalore da investire	522.375,00
Valore delle quote Aviva E Strategia 70	4,75
Numero delle quote Aviva E Strategia 70	109.973,68

Esempio – Premio rimborsato in caso di esercizio del diritto di Recesso

		Esempio 1 (aumento del valore delle Quote)	Esempio 2 (diminuzione del valore delle Quote)
Premio unico pagato	150.000,00		
Capitale investito	148.445,55		
Premio allocato nella Gestione separata - 80% (A)	118.756,44		
Premio allocato nel Fondo interno assicurativo - 20% (B)	29.689,11		
Valore delle quote alla Data di decorrenza (C)	5,00		
Numero di Quote (D)	5.937,82		
Spesa di emissione (F)	55,00		
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso (E)		5,25	4,75
Premio rimborsato in caso di recesso dopo la Data di decorrenza A+(B-(C-E)*D)- F		149.875,01	146.906,09

Esempio – valore di Riscatto totale nel periodo della Finestra di riscatto garantito

		Valori in euro
Data di decorrenza	01/04/2021	
Data di ricevimento della richiesta di riscatto	01/04/2026	
Premio unico - (80% in Gestione separata – 20% in Fondo interno assicurativo)		150.000,00
Capitale investito		148.445,55
GESTIONE INTERNA SEPARATA*		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto		73.572,74
Capitale garantito nella "finestra di riscatto garantito" (A)		73.960,27
* Per calcolare l'importo del Capitale maturato è stato ipotizzato un Tasso di rendimento annuo della Gestione separata pari allo 0,85% che determina una Rivalutazione negativa per effetto della Commissione di gestione trattenuta		
FONDO INTERNO ASSICURATIVO		
CASO 1 - AUMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto		7,34
Numero delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto	13.545,149	
Controvalore del capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		99.421,40
CASO 2 - DIMINUZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto		4,84
Numero delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto	15.052,989	
Controvalore del capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		72.856,46
Riscatto totale RELATIVO AL CASO 1 (A+B)		173.381,66
Riscatto totale RELATIVO AL CASO 2 (A+B)		146.816,73

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: 01/04/2021

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

La società Aviva S.p.A., con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la “Società”), agisce in qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi all'Assicurato/Contraente/Beneficiario (di seguito l'“Interessato”) ai sensi della polizza assicurativa (la “Polizza”) a cui la presente informativa sul trattamento dei dati personali è allegata. I dati personali sono stati raccolti e trasmessi alla Società attraverso l'intermediario.

2. QUALI DATI SONO TRATTATI?

La Società tratta i dati forniti dall'Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute e i dati giudiziari.

Nota Bene: qualora l'Interessato fornisca alla Società dati personali di eventuali soggetti terzi, lo stesso si impegna a comunicare a questi ultimi quanto contenuto nella presente informativa, anche mediante rinvio alla sezione Privacy del sito internet www.aviva.it.

Si precisa, altresì, che i dati personali condivisi dall'interessato all'interno delle pagine Aviva presenti sulle piattaforme social verranno trattati sia dal gestore della piattaforma, in linea con la propria informativa privacy che dal Gruppo Aviva, sulla base della presente informativa, anche mediante rinvio alla sezione Privacy del sito internet www.aviva.it.

3. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I DATI?

La Società tratta i dati personali dell'Interessato per le seguenti finalità:

- a) **FINALITÀ ASSICURATIVE:** I dati personali dell'Interessato vengono trattati
 - ai fini della stipula e esecuzione della Polizza, ivi inclusi eventuali rinnovi (compresa la valutazione del rischio assicurativo, effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato e l'esecuzione - anche tramite call center - di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell'attività della rete distributiva di cui si avvalgono le Società) e
 - per la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (compreso, ad esempio, l'invio di comunicazioni funzionali all'iscrizione all'area clienti). La Società potrà eventualmente trattare dati giudiziari a Lei riferiti nell'ambito di: liquidazione sinistri, contenziosi, provvedimenti di Autorità pubbliche o giudiziarie, adempimenti normativi e regolamentari.
- b) **FINALITÀ PER ADEMPIMENTO AD OBBLIGHI LEGALI:** i dati raccolti potranno essere trattati per adempiere ad un obbligo legale, come ad es. gli adempimenti previsti dalla normativa di settore applicabile, dati comunicati all'INPS o alle Autorità Fiscali per l'adempimento degli obblighi fiscali, all'Autorità di vigilanza per il settore assicurativo per l'adempimento dei suoi provvedimenti e delle normative regolamentari in tale ambito, alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio e antifrode, ai soggetti autorizzati in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per l'adempimento degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Security & Data Governance, Data Quality, Protezione del trattamento dei dati personali e per l'ottemperanza a provvedimenti giudiziari.
- c) **ULTERIORI FINALITÀ:** nei limiti in cui detti trattamenti non possano essere svolti tramite dati anonimi e fermo restando che i dati saranno trattati per la durata e nei limiti strettamente necessari per perseguimento di detta finalità;
 - Attività di test, sicurezza informatica e risoluzione delle anomalie dei sistemi informatici;
 - Reportistica e analisi statistiche dell'attività della rete distributiva per valutazione della performance della rete e invio comunicazioni informative agli intermediari (es. agenti, brokers, etc.);
 - Reportistica e analisi statistiche dei prodotti assicurativi per il miglioramento degli stessi e partecipazione a focus group consumatori;
 - Consultazione di sistemi di informazioni creditizia per finalità connesse alla valutazione, all'assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell'interessato, prevenzione del rischio di frodi e del furto d'identità;
 - eseguire ricerche di mercato quali e quantitative del tipo Customer Satisfaction, Net Promoter Score in merito alla valutazione della qualità dei servizi erogati dalla catena assicurativa;
 - Trasmissione di dati personali all'interno del gruppo imprenditoriale per fini amministrativi interni;
 - lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie e per la relativa esecuzione;
 - far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi.

4. SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?

Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute - è **obbligatorio** per adempiere ad obblighi di legge (paragrafo 3 b) e per le FINALITÀ ASSICURATIVE (paragrafo 3 a), ovvero per poter stipulare ed eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità, o l'eventuale revoca, determinerà quindi l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione alla Polizza.

Il trattamento per il perseguimento delle ULTERIORI FINALITÀ (paragrafo 3 c) è eseguito ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy"). Il trattamento per le tali Finalità non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento, fatti salvi i casi in cui il Titolare detenga un motivo legittimo prevalente, i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le ULTERIORI FINALITÀ.

5. COME VENGONO TRATTATI I DATI?

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La valutazione del rischio (di cui al precedente paragrafo 3 a) si basa anche su un processo decisionale automatizzato che, tramite l'analisi delle caratteristiche dell'Interessato, permette di inquadrare lo stesso all'interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e dell'esecuzione della Polizza.

Con riferimento all'adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell'Interessato. Tuttavia, in mancanza di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.

Resta inteso che l'Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato sopra descritto.

6. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?

I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell'Interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. I DATI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Interessato in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.

L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

8. QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO?

Premessa la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, **l'Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento e gratuitamente:**

- a) avere **accesso ai dati personali**: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
- b) conoscere l'origine dei dati, le **finalità** del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;
- c) chiedere l'**aggiornamento**, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- d) ottenere la **cancellazione**, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- e) **revocare**, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- f) **opporsi** in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legittimo Interesse;

- g) chiedere alla Società la **limitazione del trattamento** dei suoi dati personali nel caso in cui:
- l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- h) **opporci** in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;
- i) chiedere la **cancellazione** dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- j) ottenere la **portabilità** dei dati che lo riguardano;
- k) proporre reclamo al **Garante per la Protezione dei Dati Personali** ove ne sussistano i presupposti, contatti: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785.

Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via **mail** al seguente indirizzo: dpo.italia@aviva.com, o tramite posta all'indirizzo Gruppo Aviva - Servizio Privacy, Via Scarsellini 14, 20161, Milano. Al fine di semplificare il processo di riscontro delle richieste di accesso ai dati personali, si precisa che nel caso di esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo, il richiedente è tenuto ad identificarsi trasmettendo **copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale**; nel caso in cui la richiesta venga presentata a mezzo di posta ordinaria, è necessario trasmettere in forma leggibile e chiara l'indirizzo di domicilio o di residenza a cui far pervenire il riscontro dell'interessato. Qualora l'interessato si avvalga di un legale rappresentante, perché la richiesta sia presa in carico, il legale rappresentante deve trasmettere copia della delega, copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale della persona che rappresenta, nel caso in cui la richiesta venga presentata a mezzo di posta ordinaria, è necessario trasmettere in forma leggibile e chiara l'indirizzo di domicilio.

9. CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?

La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Scarl, Via Scarsellini 14, 20161 Milano (MI). L'elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

La Società ha altresì nominato - ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, il responsabile della protezione dei dati personali che può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo.italia@aviva.com, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

10. TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti ai sensi del paragrafo 3 a, b e c della presente informativa, vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o anonimizzati.

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

L'Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata nella sezione Privacy del sito internet www.aviva.it.

GLOSSARIO

Definiamo i principali termini utilizzati:

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene perfezionato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Aviva (Impresa di assicurazione): l'Impresa di assicurazione con cui il Contraente stipula il presente Contratto è **Aviva S.p.A.**, una delle Società del Gruppo Aviva in Italia.

Beneficiario: il soggetto che riceve da Aviva la prestazione quando si verifica il decesso dell'Assicurato. I Beneficiari possono essere anche più di uno e vengono indicati dal Contraente sulla Proposta-certificato. Il Contraente può sostituire nel tempo il Beneficiario o indicarlo sul proprio testamento. La scelta del Beneficiario è libera e può anche non trattarsi di una persona fisica.

Borsa aperta: si intendono i giorni di apertura dei mercati organizzati da Borsa italiana S.p.A..

Capitale caso morte: in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il Contratto prevede la liquidazione ai Beneficiari indicati di un importo pari alla somma del Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso e della Maggiorazione caso morte. Aviva garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, per la parte di Capitale investito nella Gestione separata il riconoscimento del Tasso minimo garantito dello 0%.

Capitale investito: parte del Premio pagato (Premio Unico) che viene effettivamente investita nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo.

Capitale maturato: è il valore che assume nel corso del Contratto il Capitale investito e sulla cui base Aviva effettua la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato o del valore di Riscatto.

Caricamento: parte dei Premi pagati che non viene investita e che è trattenuta per coprire i costi commerciali e amministrativi di Aviva.

Commissione di gestione: è il costo che Aviva trattiene annualmente dal Rendimento finanziario della Gestione separata e giornalmente dal patrimonio complessivo di ciascun Fondo interno assicurativo per la sua attività di gestione finanziaria.

Commissione per la protezione finanziaria per il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80: Commissione relativa alla protezione finanziaria, prestata da UniCredit Bank AG, a seguito di un Accordo di Protezione concluso con Aviva in base al quale, se il Valore unitario della quota del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 alla data di rimborso/Sostituzione/Switch scende al di sotto del Valore protetto, UniCredit Bank AG deve corrispondere ad Aviva la differenza tra il Valore protetto ed il Valore unitario della quota.

Combinazione predefinita di partenza: corrisponde alla ripartizione del Capitale maturato tra Gestione separata e Fondo interno assicurativo alla Data di decorrenza. Sono previste 5 Combinazioni predefinite di partenza che si differenziano per il Fondo interno assicurativo di investimento.

Combinazione predefinita di arrivo: corrisponde alla ripartizione del Capitale maturato tra Gestione separata e Fondo interno assicurativo alla fine del Piano data target. La Combinazione predefinita di arrivo abbinata al Contratto dipende dalla Combinazione predefinita di partenza scelta dal Contraente in quanto deve prevedere lo stesso Fondo interno assicurativo.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il Contraente acquisisce in via definitiva l'importo della rivalutazione annua sul Capitale maturato investito nelle Gestione separata. Il presente Contratto non prevede consolidamento e, conseguentemente, il Capitale maturato investito nelle Gestione separata può sia aumentare che diminuire.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e paga i Premi ad Aviva.

Contratto: Contratto di assicurazione sulla vita in base al quale Aviva effettua la gestione finanziaria del Capitale Investito e si impegna a pagare le prestazioni previste.

Controvalore: valore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo calcolato ai prezzi di mercato correnti. Il Controvalore si ottiene moltiplicando il Valore della quota del Fondo interno assicurativo ad una determinata data per il numero delle Quote possedute in quel momento dal Contraente.

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le garanzie previste dal Contratto, ossia il 2° giorno di Borsa aperto successivo alla data di Perfezionamento del Contratto. La Data di decorrenza è indicata nella “lettera contrattuale di conferma”.

Data di perfezionamento (Data di conclusione): il Contratto si considera perfezionato quando viene sottoscritta la Proposta-certificato da parte del Contraente e da parte dell’Assicurato, – se persona diversa – e viene pagato il Premio unico.

Durata del Contratto (contrattuale): periodo durante il quale il Contratto produce i suoi effetti ovvero l’intera vita dell’Assicurato fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione di quanto maturato fino a quel momento attraverso l’esercizio del diritto di riscatto.

Evento liquidità del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80: l’Evento si verifica quando, prima della data di scadenza del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 - fissata il giorno 20/11/2026 -, la differenza (in percentuale del Valore della quota) tra il Valore della quota del Fondo ed il Valore protetto risulta inferiore o uguale allo 1%.

Finestra di Riscatto garantito: periodo nel quale Aviva garantisce, in caso di Riscatto totale, la restituzione del Capitale investito se la data della richiesta di Riscatto è compresa tra il mese prima ed il mese dopo la 5°, 10°, 15°, 20° Ricorrenza annua e successivamente ogni 5 annualità. Al fine del calcolo del mese viene considerato l’anno commerciale.

Fondo interno assicurativo: fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno di Aviva, gestito separatamente dalle altre sue attività e suddiviso in Quote (unit).

Gestione separata: fondo per la gestione delle polizze rivalutabili costituito all’interno di Aviva e gestito separatamente dalle altre sue attività. Dal Rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione separata deriva la Rivalutazione annua da attribuire al Capitale investito nella Gestione separata.

Indice di solvibilità: rappresenta una misura della stabilità finanziaria di Aviva, calcolata in proporzione agli impegni assunti da Aviva nei confronti degli Assicurati.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Maggiorazione caso morte: rappresenta la copertura assicurativa prestata da Aviva e consiste nell’aumento del Capitale maturato liquidato in caso di decesso dell’Assicurato, pari ad una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso.

Opzione da capitale in rendita: clausola del Contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile in caso di riscatto sia convertita in una rendita vitalizia.

P.E.P.: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuata sulla base di criteri fissati dalla normativa anticiclaggio.

Percentuale della rivalutazione annua: è pari al Rendimento finanziario della Gestione separata al netto della Commissione di gestione trattenuta da Aviva. La Percentuale della rivalutazione annua può essere sia negativa che positiva.

Piano data target: Piano che prevede il graduale passaggio del Capitale investito dalla Combinazione predefinita di partenza alla Combinazione predefinita di arrivo.

Premio investito: Premio pagato dal Contraente – Premio Unico – al netto dei costi gravanti sui premi previsti dal Contratto e trattenuti da Aviva. Il premio investito coincide con il Capitale investito.

Premio pagato: Premio unico pagato dal Contraente, comprensiva dei costi trattenuti da Aviva e non investiti.

Proposta-certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione.

Protezione finanziaria del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80: prestazione prestata da parte di UniCredit Bank AG, corrispondente all'eventuale differenza positiva fra il Valore protetto ed il Valore delle quote del Fondo alla data del calcolo del rimborso/Sostituzione/Switch. La protezione finanziaria è prevista: alla scadenza del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 - fissata il giorno 20/11/2026 - o nel caso in cui si verifichi l'Evento liquidità o in caso di rimborso/Sostituzione/Switch del Controvalore delle quote del Fondo stesso (per recesso, decesso dell'Assicurato, riscatto).

Quota: unità di misura in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo interno assicurativo ed il cui valore varia nel tempo in base all'andamento della gestione finanziaria. Con il Capitale investito nel Fondo interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione separata realizzato nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Referente terzo: persona scelta dal Contraente, diversa da Beneficiario, cui Aviva può far riferimento in caso di Decesso dell'Assicurato.

Ricorrenza annua: ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto.

Riscatto garantito: se il Riscatto totale è richiesto dal Contraente nelle Finestre di Riscatto garantito Aviva garantisce la restituzione della parte di Capitale investito nella Gestione separata.

Riscatto totale: possibilità del Contraente di interrompere il Contratto richiedendo la liquidazione del Capitale maturato alla data della richiesta.

Riscatto parziale: possibilità del Contraente di ottenere la liquidazione di una parte del Capitale maturato alla data della richiesta.

Rivalutazione annua: importo che viene attribuito alla Ricorrenza annua al Contratto, calcolato applicando al Capitale maturato investito nella Gestione separata la Percentuale della rivalutazione annua. L'importo della Rivalutazione annua può essere sia positivo sia negativo.

Set informativo: insieme dei documenti relativi al prodotto predisposti da Aviva e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il set informativo è pubblicato anche sul sito internet di Aviva.

Soggetto incaricato: UniCredit S.p.A., per il tramite della Filiale presso la quale può essere stipulato il Contratto.

Sostituzione: possibilità data al Contraente, trascorsi 3 anni dalla Data di decorrenza, di sostituire il Fondo interno assicurativo collegato al Contratto.

Switch automatico: sono previsti 2 tipi di Switch automatici effettuati da Aviva:

- a seguito del Piano data target
- se si verifica l'Evento liquidità per il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 o se il Fondo è arrivato a scadenza fissata il giorno 20/11/2026: in questo caso viene effettuato uno Switch nel Fondo interno assicurativo AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS.

Tasso minimo garantito: indica la misura minima della Rivalutazione annua che Aviva garantisce per la parte del Capitale investito nella Gestione separata. Per questo Contratto Aviva garantisce il Tasso minimo dello 0% solo in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di Riscatto totale al 5°, 10°, 15°, 20° anno e successivamente ogni 5 annualità.

Valore della quota/azione (c.d. NAV): il valore unitario della quota/azione di un Fondo interno assicurativo, anche definito unit Net Asset Value (NAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo interno assicurativo (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valore protetto del Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80: per il Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80 è prevista una protezione pari all'80% del massimo valore raggiunto dalla Quota a partire dalla data di istituzione del Fondo interno assicurativo (26/11/2018) fino alla data del calcolo del rimborso/Sostituzione/Switch.



Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_spa@legalmail.it

PROPOSTA-CERTIFICATO
**AVIVA MULTIRAMO
OBIETTIVO 50**

Contratto di Assicurazione a Vita Intera
a Premio Unico Multiramo: Unit Linked
e con partecipazione agli utili
(TARIFFA U22G)

PROPOSTA-CERTIFICATO

N°

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta cui entrambe le Parti Contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di Polizza è quella che verrà attribuita dalla Aviva S.p.A. direttamente con la Lettera Contrattuale di Conferma.

Data di aggiornamento: 1 giugno 2021

CONTRAENTE	COGNOME (del Contraente o del Legale Rappresentante (*))		NOME		CODICE FISCALE			SESSO M F	
	DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA			
	RESIDENZA (Via e N. Civico)			C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	DOMICILIO (Via e N. Civico) se diverso dalla residenza			C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (Via e N. Civico) (**) se diverso dalla residenza			C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	TIPO DOCUMENTO		ESTREMI DOC.: NUMERO	DATA RILASCIO		RILASCIATO DA (Ente e Luogo)		DATA SCADENZA	
	PROFESSIONE					ATTIVITÀ ECONOMICA: SAE TAE RAE			
	SEDE GEOGRAFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA: <input type="checkbox"/> Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo <input type="checkbox"/> Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) <input type="checkbox"/> ALTRO								
	NAZIONI CON CUI SONO PRESENTI COLLEGAMENTI SIGNIFICATIVI (legami personali o professionali): <input type="checkbox"/> Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo <input type="checkbox"/> Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) <input type="checkbox"/> ALTRO								
	INDIRIZZO E-MAIL					NUMERO DI CELLULARE			
	NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN'IMPRESA								
	RAGIONE SOCIALE							PARTITA IVA	
	SEDE LEGALE (Via e N. Civico)			C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE					CODICE SAE	CODICE RAE	CODICE ATECO		
IN CASO DI ENTE NO PROFIT/ONLUS, QUAL È LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ENTE?						N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE/REA			
SEDE GEOGRAFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA: <input type="checkbox"/> Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo <input type="checkbox"/> Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) <input type="checkbox"/> ALTRO									
NAZIONI CON CUI SONO PRESENTI COLLEGAMENTI SIGNIFICATIVI (legami personali o professionali): <input type="checkbox"/> Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo <input type="checkbox"/> Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) <input type="checkbox"/> ALTRO									
(*) SI ALLEGA UN DOCUMENTO COMPROVANTE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'ENTE CONTRAENTE (IMPRESA)									
(**) NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN'IMPRESA INSERIRE L'INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA DELL'IMPRESA									

(da compilare solo se diverso dal Contraente)

ASSICURATO	COGNOME		NOME		CODICE FISCALE			SESSO M F	
	DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA			
	RESIDENZA (Via e N. Civico)			C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	TIPO DOCUMENTO		ESTREMI DOC.: NUMERO	DATA RILASCIO		RILASCIATO DA (Ente e Luogo)		DATA SCADENZA	
	PROFESSIONE					ATTIVITÀ ECONOMICA: SAE TAE RAE			

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO (AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS NR. 41 DEL 2 AGOSTO 2018)

Io sottoscritto scelgo di ricevere le comunicazioni relative al presente Contratto:

- su supporto cartaceo;
- in formato elettronico, mediante caricamento nell'Area Clienti del sito www.aviva.it.

La scelta della modalità in formato elettronico è da ritenersi valida solo in caso di indicazione dell'indirizzo E-MAIL nella sezione dell'anagrafica Contraente.

Sono consapevole che tale scelta:

- Può essere modificata in ogni momento;
- Può essere effettuata anche in corso di Contratto, relativamente alle future comunicazioni;
- Non costituisce autorizzazione all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Luogo e data

IL CONTRAENTE

BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

AVVERTENZA:

La invitiamo a compilare dettagliatamente la sezione dedicata ai dati dei Beneficiari in forma nominativa; in mancanza Aviva potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari stessi.

Ricordiamo altresì che la modifica o la revoca dei Beneficiari deve essere comunicata ad Aviva.

Beneficiario nominativo: _____ % della prestazione

Cognome/Ragione sociale Nome
Data di nascita Sesso Luogo di nascita
Codice Fiscale/Partita IVA
Telefono E-mail
Indirizzo Località
CAP Provincia
Professione (in caso di persona fisica) Codice ATECO (in caso di persona giuridica)

Sede geografica dell'attività svolta:
 Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML /contrasto al terrorismo) Altro

Nazioni con cui sono presenti collegamenti significativi (legami personali o professionali):
 Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML /contrasto al terrorismo) Altro

Si precisa che Aviva potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata. Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? Sì No

Beneficiario nominativo: _____ % della prestazione

Cognome/Ragione sociale Nome
Data di nascita Sesso Luogo di nascita
Codice Fiscale/Partita IVA
Telefono E-mail
Indirizzo Località
CAP Provincia
Professione (in caso di persona fisica) Codice ATECO (in caso di persona giuridica)

Sede geografica dell'attività svolta:
 Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML /contrasto al terrorismo) Altro

Nazioni con cui sono presenti collegamenti significativi (legami personali o professionali):
 Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML /contrasto al terrorismo) Altro

Si precisa che Aviva potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata. Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? Sì No

Beneficiario nominativo: _____ % della prestazione

Cognome/Ragione sociale Nome
Data di nascita Sesso Luogo di nascita
Codice Fiscale/Partita IVA
Telefono E-mail
Indirizzo Località
CAP Provincia
Professione (in caso di persona fisica) Codice ATECO (in caso di persona giuridica)

Sede geografica dell'attività svolta:
 Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML /contrasto al terrorismo) Altro

Nazioni con cui sono presenti collegamenti significativi (legami personali o professionali):
 Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML /contrasto al terrorismo) Altro

Si precisa che Aviva potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata. Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? Sì No

BENEFICIARI

Beneficiario generico: _____

Referente terzo:

In caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui Aviva potrà rivolgersi in caso di decesso dell'Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato.

Cognome/Ragione sociale _____ Nome _____

Data di nascita _____ Sesso _____ Luogo di nascita _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

Telefono _____ E-mail _____

Indirizzo _____ Località _____

CAP _____ Provincia _____

Luogo e data

IL CONTRAENTE**PREMIO UNICO**

EURO

(Importo minimo Euro 150.000,00 - Importo massimo Euro 5.000.000,00)

Spese (Art. 21 COSTI delle Condizioni di Assicurazioni)

Le spese da applicarsi al Premio unico sono le seguenti:

- SPESA FISSA: pari a 55,00 Euro;

- CARICAMENTO PERCENTUALE: sull'importo del Premio Unico, al netto della spesa fissa, viene applicato un caricamento percentuale dell'1%.

Il Contraente sceglie la Combinazione predefinita di partenza tra quelle sotto riportate.

Le Combinazioni predefinite di partenza e di arrivo prevedono lo stesso Fondo interno assicurativo.

Il Contratto prevede che Aviva effettui degli switch automatici trimestrali del 3% del Capitale Maturato alla data dello switch che permettono al Contraente di riallocare il Capitale investito dalla Combinazione predefinita di partenza verso la Combinazione predefinita di arrivo.

COMBINAZIONE PREDEFINITA DI PARTENZA	COMBINAZIONE PREDEFINITA DI ARRIVO	RIPARTIZIONE DELLA COMBINAZIONE
		PREDEFINITA DI ARRIVO
80% Gestione separata GEFIN 20% Fondo interno AVIVA PROTETTO 80	<input type="checkbox"/> Combinazione 1	50% Gestione separata GEFIN 50% Fondo interno AVIVA PROTETTO 80
80% Gestione separata GEFIN 20% Fondo interno AVIVA E STRATEGIA 70	<input type="checkbox"/> Combinazione 2	50% Gestione separata GEFIN 50% Fondo interno AVIVA E STRATEGIA 70
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE	<input type="checkbox"/> Combinazione 3	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 30	<input type="checkbox"/> Combinazione 4	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 30
80% Gestione separata GEFIN – 20% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 50	<input checked="" type="checkbox"/> Combinazione 5	50% Gestione separata GEFIN – 50% Fondo Interno AVIVA E STRATEGIA 50

AVVERTENZA:

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

DICHIARAZIONI**Il Contraente e l'Assicurato (se diverso dal Contraente):**

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del Premio Unico, che il Contratto è perfezionato e che Aviva S.p.A. si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di perfezionamento del Contratto stesso; Aviva trasmette al Contraente entro 10 giorni lavorativi la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte di Aviva e nella quale tra l'altro sono indicati: il numero di Polizza, la data di incasso del Premio Unico, la Data di Decorrenza, l'importo del Premio Unico e di quello investito nel Fondo Interno Assicurativo e nella Gestione Interna Separata, per il Fondo Interno Assicurativo: il numero di Quote acquistate e il Valore delle quote;
- prendono atto che il pagamento del Premio unico viene effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, fa fede la documentazione contabile del competente istituto di credito;
- dichiarano di aver preso conoscenza che eventuali informazioni sul conflitto di interessi sono riportate sul sito internet di Aviva all'indirizzo www.aviva.it.

Il Contraente dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ai sensi dell'Art. 1919 del Codice Civile.

Luogo e data

L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)

IL CONTRAENTE**DIRITTO DI RECESSO**

Il Contraente potrà recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di perfezionamento. Il diritto di Recesso libera il Contraente e Aviva da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. Aviva entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga ad Aviva antecedentemente alla Data di decorrenza, il Premio unico versato;
- qualora la richiesta di Recesso pervenga ad Aviva dal giorno della Data di decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 1. la parte di Premio pagato destinato alla Gestione separata;
 2. la parte di Premio pagato destinata al Fondo interno assicurativo, maggiorata o diminuita della differenza fra il valore unitario delle Quote del 2° giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte di Aviva, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicata per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza. Nel caso in cui il Capitale sia investito nel Fondo interno assicurativo AVIVA PROTETTO 80, il Valore delle quote del Fondo viene calcolato come riportato al punto 1.2 - VALORE PROTETTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PROTETTO 80 delle Condizioni di Assicurazione.

Aviva trattiene dall'importo da rimborsare al Contraente la spesa fissa pari a Euro 55,00.

Luogo e data

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA

Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata Aviva, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti partecipativi superiori al 25% che abbia in corso con altri Soggetti. Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-Certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali Soggetti:

RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA	
RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ	PROV. STATO

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE**DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE**

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - le parti evidenziate in grigio dei seguenti articoli e norme: Art. 13: Modalità e tempistiche; Art. 24: Cessione, pegno e vincolo.

Luogo e data

L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)**IL CONTRAENTE****IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE dichiara di aver :**

- ricevuto la copia integrale del Set Informativo - ai sensi del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modifiche e/o integrazioni - composto:
 - dal "Documento contenente le informazioni chiave" generico e dal "Documento contenente le informazioni chiave" specifico delle opzioni di investimento prescelte, redatti secondo il Regolamento UE nr. 1286/2014, essendo comunque stato informato della possibilità di ricevere il documento specifico di tutte le opzioni disponibili;
 - dal Documento Informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativo;
 - dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;
 - dalla Proposta in formato fac simile;
- ricevuto il documento contenente, tra l'altro, i dati essenziali dell'Intermediario e le modalità per effettuare ricorsi e reclami;
- ricevuto il documento contenente, tra l'altro, notizie sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulla natura del compenso percepito;
- LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data

IL CONTRAENTE**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento del Premio unico viene effettuato utilizzando la procedura di addebito sul rapporto IBAN sotto indicato. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO

Il Titolare autorizza la Banca ad addebitare il Premio unico sul proprio rapporto nr.

Codice IBAN

Luogo e data

IL TITOLARE DEL RAPPORTO**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali (i) riportata all'interno del Set Informativo e (ii) consultabile nella versione costantemente aggiornata all'interno del sito internet <https://www.aviva.it/privacy>, di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 dell'informativa e, pertanto, acconsento a tale trattamento.

Luogo e data

L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)**IL CONTRAENTE****Spazio riservato al Soggetto Incaricato**

Dichiaro di aver proceduto personalmente alla identificazione dei sottoscrittori le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza e che il pagamento del premio di perfezionamento è stato effettuato con le modalità sopra indicate. Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di anticiclaggio.

Cognome e Nome

Codice Sog. Incar.

Codice Filiale

Luogo

Data

Firma del Soggetto Incaricato

Aviva S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09269930153 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008



Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Pec: aviva_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09269930153 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008

